

## COMUNE DI CESSANITI

### TITOLO 01

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### ART. 01

###### COMUNE

01. IL COMUNE DI CESSANITI E' ENTE AUTONOMO NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA, CHE NE DETERMINANO LE FUNZIONI, E DALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO.

02. IL COMUNE TUTELA LA SUA DENOMINAZIONE CHE PUO' ESSERE MODIFICATA CON L' OSSERVANZA DELLE NORME DI CUI ALL' ARTT. 133 DELLA COSTITUZIONE.

##### ART. 02

###### STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME: " COMUNE DI CESSANITI ".

02. LE CARATTERISTICHE DEL PROPRIO STEMMA E GONFALONE SONO QUELLE STORICAMENTE IN USO, DA SOTTOPORRE ALLA PREVISTA APPROVAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

03. L' USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI SONO VIETATI.

##### ART. 03

###### TERRITORIO

01. IL COMUNE DI CESSANITI COMPRENDE LA PARTE DEL SUOLO NAZIONALE DELIMITATO CON PIANO TOPOGRAFICO, DI CUI ALL' ARTT. 09 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1954 , N. 1228 , APPROVATO DALLO ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.

02. IL TERRITORIO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA COMPRENDE LE FRAZIONI DI: CESSANITI, CAPOLUOGO, NELLA QUALE E' ISTITUITA LA SEDE DEL COMUNE, DEI SUOI ORGANI ISTITUZIONALI E DEGLI UFFICI; PANNACONI, MANTINEO, PIANA PUGLIESE, FAVELLONI, S. MARCO E S. CONO.

03. LE MODIFICAZIONI ALLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE SONO APPROVATE CON LEGGI REGIONALI AI SENSI DELL' ARTT. 133 COST. PREVIA AUDIZIONE DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE.

##### ART. 04

###### FINALITA' GENERALI

01. IL COMUNE RAPPRESENTA E CURA GLI INTERESSI DELLA COMUNITA' E NE PROMUOVE LO SVILUPPO, IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE, ECONOMICO E CULTURALE, IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI SOLIDARIETA' SOCIALE SANCITI DALLA COSTITUZIONE.

02. FAVORISCE IL COORDINAMENTO E LA COLLABORAZIONE CON LA REGIONE, LA PROVINCIA, I COMUNI LIMITROFI, LE ISTITUZIONI CULTURALI ED ECONOMICHE E CON LE ASSOCIAZIONI SINDACALI E PROFESSIONALI LOCALI.

03. PROMUOVE STUDI E RICERCHE SULLA SITUAZIONE ECONOMICA E SOCIALE, SUL PATRIMONIO ARTISTICO, EDILIZIO, SUI BENI CULTURALI, SUL TERRITORIO E SULL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

- PROMUOVE AZIONI POSITIVE PER FAVORIRE PARI OPPORTUNITA' E POSSIBILITA' DI REALIZZAZIONE SOCIALE PER LE DONNE E PER GLI UOMINI,

ANCHE ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DI TEMPI E MODALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA VITA URBANA ADEGUATI ALLA PLURALITA' DI ESIGENZE DEI CITTADINI, DELLE FAMIGLIE, DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI.

- LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' POLITICA ED AMMINISTRATIVA, L'ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI, LA INFORMAZIONE, IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI NELLE SEDI E NEI MODI PREVISTI DA QUESTO STATUTO E DEI REGOLAMENTI, GARANTISCONO LA IMPARZIALITA', LA TRASPARENZA E L'EFFICIENZA DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
- SOSTIENE LE INIZIATIVE TESE ALLA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI, SIA AGRICOLI CHE ARTIGIANALI, ANCHE ATTRAVERSO L'ORGANIZZAZIONE DI MERCATINI, AGEVOLANDO LA VENDITA DIRETTA DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE.

#### ART. 05

##### FUNZIONE DEL COMUNE

01. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE, ESERCITA, ALTRESI', SECONDO LE LEGGI STATALI E REGIONALI, LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLO STATO E DALLA REGIONE; CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE E PROVVEDE, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTENUAZIONE.

02. OBIETTIVI PREMINENTI DEL COMUNE SONO: LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE FINALIZZATO ALL'AFFERMAZIONE DEI VALORI UMANI ED AL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI COLLETTIVI, E LA PROMOZIONE DELLE CONDIZIONI PER RENDERE EFFETTIVI I DIRITTI DI TUTTI I CITTADINI

#### ART. 06

##### FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELLA SANITA'

01. IL COMUNE ESERCITA FUNZIONI SANITARIA DEMANDATEGLI DALLA LEGGE ISTITUTIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E CHE COMUNQUE, NON SIANO DI COMPETENZA DELLO STATO O DELLA REGIONE.

02. NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SANITARIA IL SINDACO, QUALE AUTORITA' SANITARIA LOCALE, ASSUME I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER ASSICURARE LO STATO DI BENESSERE FISICO E PSICHICO DEI CITTADINI.

03. AL FINE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA IL SINDACO PRENDE ACCORDI CON ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E CON LA REGIONE, NONCHE' CON LE UNITA' SANITARIE LOCALI, ANCHE PER GARANTIRE LA ASSISTENZA MEDICA, OSTETRICA E FARMACEUTICA IN TUTTE LE ORE DEL GIORNO E DELLA NOTTE.

04. IL COMUNE ISTITUISCE AMBULATORI E CONSULTORI NELLO AMBITO DEL TERRITORIO PER L'ASSISTENZA ALLA MATERNITA' E INFANZIA, AGLI ANZIANI ED AGLI INVALIDI E PER IL RECUPERO DEI TOSSICODIPENDENTI.

#### ART. 07

##### FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELL'ASSISTENZA E DELLA BENEFICENZA

01. IL COMUNE SVOLGE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E DI BENEFICENZA DI CUI AL D.P.R. 24 LUGLIO 1977 N. 616 , NONCHE' OGNI ALTRA

COMPETENZA AD ESSO DELEGATA.

02. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AL PRIMO COMMA LA GIUNTA COMUNALE PREDISPONE ANNUALMENTE UN PROGRAMMA DI ASSISTENZA RELATIVA A:

A) MANIFESTAZIONI RICREATIVE, CULTURALI E SOCIALI IN FAVORE DEI MENO ABBIENTI ED, IN PARTICOLARE, DELL'INFANZIA E DEGLI ANZIANI;

B) ACCOGLIMENTO, IN IDONEI ISTITUTI, DELLE PERSONE INABILI AL LAVORO ED ANZIANI;

C) PREDISPOSIZIONE DI LOCALI IDONEAMENTE ATTREZZATI PER ACCOGLIERE NELLE ORE DIURNE ANZIANI ED INABILI.

03. PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI AI PRECEDENTI COMMI IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE APPOSITE TARIFFE, ESONERANDO DAL PAGAMENTO DELLA RETTA LE PERSONE PRIVE DI DISPONIBILITA' FINANZIARIE.

04. IL SINDACO O L'ASSESSORE DA LUI DELEGATO SI AVVALE, NELL'ESERCIZIO DELLE PREDETTE ATTIVITA', DELL'OPERA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI E DI EVENTUALI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO.

ART. 08

FUNZIONI DEL COMUNE NELL'ASSISTENZA SCOLASTICA

01. IL COMUNE SVOLGE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA CONCERNENTE LE STRUTTURE, I SERVIZI E LE ATTIVITA' DESTINATE A FACILITARE, MEDIANTE EROGAZIONI E PROVVIDENZE IN DENARO O MEDIANTE SERVIZI INDIVIDUALI O COLLETTIVI, A FAVORE DEGLI ALUNNI DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE NONCHE', PER GLI STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI ANCORCHE' PRIVI DI MEZZI, LA PROSECUZIONE DEGLI STUDI.

02. L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DEVE SVOLGERSI SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

ART. 09

FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO, PRODUTTIVO E TURISTICO

01. IL COMUNE SVOLGE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NELLE SEGUENTI MATERIE ATTINENTI ALLO SVILUPPO ECONOMICO DELLA SUA POPOLAZIONE:

A) FIERE E MERCATI ( ARTT. 54 DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977 , N. 616 );

B) TURISMO ED INDUSTRIA ALBERGHIERA ( ARTT. 60 DEL DETTO D.P.R. 616 );

C) AGRICOLTURA E FORESTE ( ARTT. 78 DEL DETTO D.P.R. 616 );

D) QUANT'ALTRO DELEGATO CON LEGGI REGIONALI.

02. IL COMUNE, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI CON TERMINI E LE ALTRE ISTITUZIONI, PROMUOVE LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE ED IN PARTICOLARE:

A) COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI E GARANTISCE LA ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO;

B) PROMUOVE PROGRAMMI ATTI A FAVORIRE LO SVILUPPO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE;

C) FAVORISCE, CON INIZIATIVE CULTURALI ED ARTISTICHE, IL RILANCIO DEL TURISMO, STIMOLANDO LA CREAZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA MODERNIZZAZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI;

D) INCORAGGIA E SOSTIENE L'ASSOCIAZIONISMO, LA COOPERAZIONE E LE FORME DI AUTOGESTIONE FRA LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI.

## ART. 10

FUNZIONI DEL COMUNE IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE - DEL PATRIMONIO NATURALE - STORICO - ARTISTICO - CULTURALE E DI EDILIZIA PUBBLICA

01. IL COMUNE COLLABORA CON LE ALTRE ISTITUZIONI LOCALI PER L'ADOZIONE DI MISURE IDONEE A CONSERVARE L'AMBIENTE E PER ELIMINARE LE CAUSE DI INQUINAMENTO.

02. IL COMUNE SI RENDE PROMOTORE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE AL FINE DI FAR CRESCERE LA CONSAPEVOLEZZA CHE I COMPORTAMENTI DI CIASCUNO INFLUISCONO CON IMMEDIATEZZA NELLA QUALITA' DELL'AMBIENTE PROVOCANDO POSSIBILI DANNI.

03. IL COMUNE SI IMPEGNA ED UN UTILIZZO ORDINATO NEL TERRITORIO FORNENDOSI DI UN PIANO REGOLATORE GENERALE CHE TENGA CONTO DELLE REALI POSSIBILITA' DI AUMENTO DELLA POPOLAZIONE.

04. GLI UFFICI COMUNALI SI PROPONGONO COME STRUMENTO DI TUTELA E DI DIFESA DEL TERRITORIO INTERVENENDO DIRETTAMENTE DOVE I DOVERI DI ISTITUTO LO IMPONGONO.

05. LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE SARANNO DA PARTE DEL COMUNE ESERCITATE CON IL MASSIMO DI COINVOLGIMENTO DELLA POPOLAZIONE.

06. IL COMUNE INTENDE PROMUOVERE TUTTI GLI ATTI NECESSARI PER EVITARE NUOVI GUASTI AL TERRITORIO ATTRAVERSO IL CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDIFICATORIA COSTITUENDOSI, ALTRESI', PARTE CIVILE NEI CASI IN CUI ILLECITI PENALI DI PARTICOLARE RILEVANZA NE DANNEGGIANO IN MODO VISIBILE L'INTEGRITA'.

07. IL COMUNE FAVORISCE LA VALORIZZAZIONE ED IL RECUPERO DEL CENTRO STORICO COME PATRIMONIO IRRINUNCIABILE DEL TERRITORIO COMUNALE E POLO PRIVILEGIATO DELL'ATTIVITA' CULTURALE E SOCIALE CITTADINA.

08. IL COMUNE ESERCITA PER MEZZO DELLA GIUNTA FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI L'ASSEGNAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

## ART. 11

COMPITI DEL COMUNE

01. IL COMUNE GESTISCE SERVIZI PROPRI AI SENSI DELLE NORME DEL CAPO 01 - TITOLO 04 DEL PRESENTE STATUTO.

02. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE. LE FUNZIONI RELATIVE A QUESTI SERVIZI SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO.

03. IL COMUNE ESERCITA, ALTRESI', LE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE CHE GLI VENGONO AFFIDATE DALLA LEGGE, SECONDO LA QUALE SARANNO REGOLATI I RELATIVI APPORTI FINANZIARI PER ASSICURARE LE RISORSE NECESSARIE.

04. IL COMUNE SI IMPEGNA:

A) AD ESERCITARE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE GLI VENGONO DELEGATE DALLA REGIONE A CONDIZIONE CHE LE SPESE SOSTENUTE SIANO A TOTALE CARICO DELLA REGIONE NELL'AMBITO DEGLI STANZIAMENTI CONCORDATI ALL'ATTO DELLA DELEGA. A TAL FINE IL COMUNE RICONOSCE ALLA REGIONE POTERI DI INDIRIZZO, DI COORDINAMENTO E DI CONTROLLO;

B) A CONSENTIRE ALLA REGIONE DI AVVALERSI DEGLI UFFICI COMUNALI, SECONDO I PRINCIPI DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA A) .

ART. 12

ALBO PRETORIO

01. IL COMUNE, NELLA PROPRIA SEDE, HA UN ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI, DELLE ORDINANZE, DEI MANIFESTI E DEGLI ATTI CHE DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE O UN IMPIEGATO DA LUI DELEGATO E' RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI.

TITOLO 02

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO 01

ORGANI COSTITUZIONALI

ART. 13

ORGANI

01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.

CAPO 02

CONSIGLIO COMUNALE

ART. 14

ELEZIONE E COMPOSIZIONE

01. LE NORME RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE, ALL'ELEZIONE, ALLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ED ALLA DECADENZA DEI CONSIGLIERI SONO STABILITE DALLA LEGGE.

ART. 15

DURATA IN CARICA

01. LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO E' STABILITA DALLA LEGGE.

02. IL CONSIGLIO RIMANE IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.

ART. 16

CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO L'INTERO COMUNE SENZA VINCOLO DI MANDATO.

02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE OVVERO, IN CASO DI SURROGA, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.

03. NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI IL CONSIGLIO, PRIMA DI DELIBERARE SU QUALSIASI ALTRO OGGETTO, DEVE ESAMINARE LA CONDIZIONE DEGLI ELETTI A NORMA DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 , N. 154 ; E DICHIARARE LA INELEGGIBILITA' O LA INCOMPATIBILITA' DI ESSI, QUANDO SUSSISTA ALCUNE DELLE CAUSE IVI PREVISTE, PROVVEDENDO ALLA SOSTITUZIONE. L'ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA CONVALIDA DEGLI ELETTI COMPRENDE, ANCHE SE NON E'

DETTO ESPPLICITAMENTE, LA SURROGAZIONE DEGLI INELEGGIBILI E L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA DECADENZA DEGLI INCOMPATIBILI.

04. IL CONSIGLIERE HA IL DOVERE DI PARTECIPARE A TUTTE LE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO.

05. LA POSIZIONE GIURIDICA DEI CONSIGLIERI E' REGOLATA DALLA LEGGE. ESSI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI E, TRANNE IL CASO DI ELEZIONE DI UN SOLO CONSIGLIERE APPARTENENTE AD UNA LISTA IL GRUPPO PUO' ESSERE COSTITUITO DA NON MENO DI DUE CONSIGLIERI E SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO, DI CUI ALL' ARTT. 22 .

06. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI COMUNALI NONCHE' DALLE AZIENDE DEL COMUNE E DEGLI ENTI DA ESSO DIPENDENTI, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO, UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI

SPECIFICATAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

07. L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA E' DISCIPLINATO DALL'APPOSITO REGOLAMENTO.

08. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO. HANNO, INOLTRE, DIRITTO DI FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI OSSERVANDO LE PROCEDURE STABILITE DAL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

09. LE INDENNITA' SPETTANTI AI CONSIGLIERI PER L'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI, SONO STABILITE DALLA LEGGE.

#### ART. 17

##### COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO SONO DETERMINATE DALLA LEGGE.

03. IL CONSIGLIO ESERCITA L'AUTONOMIA FINANZIARIA E LA POTESTA' REGOLAMENTARE NELL'AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

04. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ATTI FONDAMENTALI DETERMINATI DALLA LEGGE NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA DI URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE A RATIFICA CONSILIARE NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

05. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO DEVE ESSERE CORREDATA DAL PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'. I PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.

06. IL CONSIGLIO NOMINA, DESIGNA E REVOCA I PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELLO AMBITO DEL COMUNE OVVERO DA ESSO DIPENDENTI O CONTROLLATI. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO. IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE PROVVEDE IL

SINDACO NEI MODI E TERMINI DI CUI ALL' ARTT. 50 DEL PRESENTE STATUTO.

07. IL CONSIGLIO, NOMINA, ALTRESI', LE COMMISSIONI IN CUI E' RAPPRESENTATA LA MINORANZA SU PROPOSTA DEL CAPOGRUPPO DELLA STESSA.

08. IL CONSIGLIO FORMULA GLI INDIRIZZI DI CARATTERE GENERALE, IDONEI A CONSENTIRE L'EFFICACE SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI, DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AL FINE DI ARMONIZZARE LA ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI.

ART. 18

DELEGA DI FUNZIONI ALLA GIUNTA

01. LE FUNZIONI CONSILIARI NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI DELEGA ALLA GIUNTA COMUNALE, SE NON ESPRESSAMENTE PREVISTO DALLA LEGGE.

ART. 19

ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NELL'ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE, ADOTTA, NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO,

REGOLAMENTI PROPOSTI DALLA GIUNTA PER LA ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI E PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI.

02. I REGOLAMENTI SONO VOTATI ARTICOLO PER ARTICOLO E, QUINDI, NEL LORO INSIEME.

03. I REGOLAMENTI, DIVENUTI ESECUTIVI AI SENSI DELL' ARTT. 46 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SONO PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ED ENTRANO IN VIGORE DOPO TALE PUBBLICAZIONE.

04. COPIA DEI REGOLAMENTI COMUNALI IN MATERIA DI POLIZIA URBANA E RURALE E DEGLI EVENTUALI ATTI DI MODIFICA DEGLI STESSI, DOPO CHE SIANO DIVENUTI ESECUTIVI, E' TRASMESSA AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER IL TRAMITE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.

ART. 20

COMMISSIONI COMUNALI PERMANENTI

01. IL CONSIGLIO, ALL'INIZIO DI OGNI TORNATA AMMINISTRATIVA, ISTITUISCE NEL SUO SENO COMMISSIONI CONSULTIVE PERMANENTI COMPOSTE IN RELAZIONE ALLA CONSISTENZA NUMERICA DEI GRUPPI CONSILIARI, ASSICURANDO LA PRESENZA IN ESSE, CON DIRITTO DI VOTO, DI ALMENO UN RAPPRESENTANTE PER OGNI GRUPPO CON FACOLTA' DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI INVITARE ANCHE ESPERTI A SECONDA DEGLI ARGOMENTI CHE VENGO NO TRATTATI.

02. LE MODALITA' DI VOTO, LE NORME DI COMPOSIZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

03. LE COMMISSIONI ESAMINANO PREVENTIVAMENTE LE PIU' IMPORTANTI QUESTIONI DI COMPETENZA, DEL CONSIGLIO COMUNALE ED ESPRIMONO SU DI ESSE IL PROPRIO PARERE CHE PUO' ESSERE TRASCritto IN EVENTUALE

DELIBERAZIONE, CONCORRONO, NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO, ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL CONSIGLIO.

04. LE COMMISSIONI HANNO FACOLTA' DI CHIEDERE L'INTERVENTO ALLE PROPRIE RIUNIONI DEL SINDACO E DEI MEMBRI DELLA GIUNTA, NONCHE' PREVIA COMUNICAZIONE AL SINDACO, DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI, DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIRIGENTI DEGLI ENTI E AZIENDE DIPENDENTI DAL COMUNE.

#### ART. 21

##### COMMISSIONI SPECIALI

01. IL CONSIGLIO, CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE, ISTITUISCE:

A) COMMISSIONI SPECIALI INCARICATE DI ESPRIMERE INDAGINI CONOSCITIVE ED IN GENERALE DI ESAMINARE, PER RIFERIRE AL CONSIGLIO,

ARGOMENTI DI PARTICOLARE INTERESSE AI FINI DELLA ATTIVITA' DEL COMUNE;

B) COMMISSIONI DI INCHIESTA ALLE QUALI I TITOLARI DEGLI UFFICI DEL COMUNE, DI ENTI E DI AZIENDE DA ESSO DIPENDENTI HANNO L'OBBLIGO DI FORNIRE TUTTI I DATI E LE INFORMAZIONI NECESSARIE, SENZA VINCOLO DI SEGRETO DI UFFICIO;

C) UNA COMMISSIONE CHE VIENE CONSULTATA DALLA GIUNTA E DAL SINDACO SU CRITERI, DI CARATTERE PERSONALE, IN BASE AI QUALI LA GIUNTA ED IL SINDACO STESSI PROVVEDONO ALLE NOMINE DI LORO COMPETENZA NEGLI ENTI E NEGLI ORGANISMI CUI IL COMUNE PARTECIPA.

02. UN TERZO DEI CONSIGLIERI PUO' RICHIEDERE L'ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE DI INCHIESTA, INDICANDONE I MOTIVI, LA RELATIVA DELIBERAZIONE ESECUTIVA DEVE ESSERE APPROVATA CON LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI SPECIALI.

#### ART. 22

##### COMMISSIONE PER IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO NOMINA UNA COMMISSIONE CONSILIARE PER IL REGOLAMENTO INTERNO, SU DESIGNAZIONE DEI GRUPPI IN RELAZIONE ALLA LORO COMPOSIZIONE NUMERICA ED IN MODO DA GARANTIRE LA PRESENZA DI ESSA, CON DIRITTO DI VOTO, DI ALMENO UN RAPPRESENTANTE PER OGNI GRUPPO.

02. LA COMMISSIONE ESAMINA PREVENTIVAMENTE TUTTE LE PROPOSTE E LE NORME DA INSERIRE NEL REGOLAMENTO, LE COORDINA IN UNO SCHEMA FATTO IN ARTICOLI E LE SOTTOPONE, CON PROPRIO PARERE, ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO.

03. LA COMMISSIONE E' NOMINATA PER L'INTERA DURATA DEL CONSIGLIO E, OLTRE AL COMPITO DELLA FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO, HA ANCHE QUELLO DI CURARNE L'AGGIORNAMENTO, ESAMINANDO LE PROPOSTE DEI CONSIGLIERI IN FUNZIONE ALLE MODIFICAZIONI, ED ALLE AGGIUNTE DA APPORTARVI E SOTTOPONENDOLI CON IL PROPRIO PARERE, AL VOTO DEL CONSIGLIO.

04. IL CONSIGLIO APPROVA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE A SCRUTINIO PALESE, ARTT. PER ARTICOLO E CON VOTAZIONE, IL PROPRIO REGOLAMENTO E LE MODIFICAZIONI.

05. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

ART. 23

SESSIONI DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.

02. LE SESSIONI ORDINARIE POSSONO SVOLGERSI IN QUALSIASI PERIODO DELL'ANNO.

03. LE SESSIONI STRAORDINARIE HANNO LUOGO PER DETERMINAZIONI DEL SINDACO O PER DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA O PER RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. LA RIUNIONE IN SESSIONE STRAORDINARIA DEVE AVERE LUOGO ENTRO VENTI GIORNI DALLA DELIBERAZIONE O DALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

05. IN CASO D'URGENZA, LA CONVOCAZIONE PUO' AVERE LUOGO CON UN PREAVVISO DI ALMENO 24 ORE. IN QUESTO CASO OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

ART. 24

CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI

01. IL SINDACO CONVOCA I CONSIGLIERI CON AVVISO SCRITTO DA CONSEGNARE A DOMICILIO.

02. NEL CASO IN CUI IL CONSIGLIERE COMUNALE NON SIA RESIDENTE NEL TERRITORIO COMUNALE, ALL'INIZIO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO DOVRA' ELEGGERE IL DOMICILIO NELL'AMBITO DELLO STESSO, PRESSO IL QUALE VERRANNO EFFETTUATE LE NOTIFICAZIONI.

03. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO. LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA.

ART. 25

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI COMPOSTI DA UNO O PIU' COMPONENTI, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA', NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI DELLA GIUNTA, CHE ABBIANO OTTENUTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PREVISTO.

02. AI GRUPPI CONSILIARI SONO ASSICURATI PER LE ESPLICAZIONI DELLE LORO FUNZIONI, IDONEE STRUTTURE.

03. AI CAPIGRUPPO DOVRANNO ESSERE COMUNICATE LE DELIBERE DI CUI AL COMMA 03 DELL' ARTT. 45 LEGGE 142/90 .

ART. 26

ADUNANZE CONSILIARI

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICATE SALVO I CASI PREVISTI DALLA LEGGE O DAL REGOLAMENTO. NORMALMENTE SI SVOLGONO

NEL PALAZZO CIVICO UBICATO IN PIAZZA MARCONI.

02. POSSONO SVOLGERSI NELLA FRAZIONE NEI CASI IN CUI PROBLEMATICHE INERENTI DELLA FRAZIONE SONO DA RITENERSI URGENTI E SPECIFICI DELLA FRAZIONE STESSA.

ART. 27

INTERVENTO DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

01. IL CONSIGLIO DELIBERA CON L'INTERVENTO DI ALMENO LA META' DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, SALVO I CASI PER I QUALI LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO O IL REGOLAMENTO PREVEDANO UNA DIVERSA MAGGIORANZA.

02. QUANDO LA PRIMA CONVOCAZIONE SIA ANDATA DESERTA NON ESSENDOSI RAGGIUNTO IL NUMERO DEI PRESENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, ALLA SECONDA CONVOCAZIONE, CHE AVRA' LUOGO IN UN ALTRO GIORNO, LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE PURCHE' INTERVENGANO ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

03. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGONO AD UNA INTERA SESSIONE SONO DICHIARATI DECADUTI.

ART. 28

ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI DEBONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LITI E CONTABILITA' LORO PROPRIE, VERSO IL COMUNE E VERSO LE AZIENDE COMUNALI DAL MEDESIMO AMMINISTRATE O SOGGETTE ALLA SUA AMMINISTRAZIONE O VIGILANZA, COME PURE QUANDO SI TRATTA DI INTERESSI PROPRI O DI INTERESSI, LITI O CONTABILITA' DEI LORO PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO CIVILE O DI CONFERIRE IMPIEGHI AI MEDESIMI.

02. SI ASTENGO NO PURE DAL PRENDERE PARTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IN SERVIZI, ESIZIONI DI DIRITTI, SOMMINISTRAZIONI OD APPALTI

DI OPERE NELL'INTERESSE DEL COMUNE E DEGLI ENTI SOGGETTI ALLA LORO AMMINISTRAZIONE O TUTELA.

ART. 29

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE, SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 30

PRESIDENZE DELLE SEDUTE CONSILIARI

01. CHE PRESIEDE L'ADUNANZA DEL CONSIGLIO E' INVESTITO DI POTERE DISCREZIONALE PER MANTENERE L'ORDINE, L'OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI E LA REGOLARITA' DELLE DISCUSSIONI E DELIBERAZIONI.

02. HA FACOLTA' DI SOSPENDERE E DI SCIOGLIERE L'ADUNANZA.

03. PUO', NELLE SEDUTE PUBBLICHE, DOPO AVER DATO GLI OPPORTUNI AVVERTIMENTI, ORDINARE CHE VENGA ESPULSO CHIUNQUE SIA CAUSA DI DISORDINE.

#### ART. 31

##### VOTAZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON VIENE ADOTTATA IN SEDUTA VALIDA E CON LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.

02. LE VOTAZIONI SONO PALESI; LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONALE SI PRENDONO A SCRUTINIO SEGRETO.

03. LE SCHEDE BIANCHE, LE NON LEGGIBILI E LE NULLE SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.

04. PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DI CUI ALL' ARTT. 32 , LETTERA N) , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SI APPLICA, IN DEROGA AL DISPOSTO DEL PRECEDENTE COMMA 01 , IL PRINCIPIO DELLA MAGGIORANZA RELATIVA.

05. IN RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA, NEL NUMERO AD ESSA SPETTANTE, SONO PROCLAMATI ELETTI I DESIGNATI DALLA MINORANZA STESSA CHE NELLA VOTAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA HANNO RIPORTATO MAGGIORI VOTI.

06. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

#### ART. 32

##### VERBALIZZAZIONE

01. IL SEGRETARIO DEL COMUNE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E NE REDIGE IL VERBALE CHE SOTTOSCRIVE INSIEME CON IL SINDACO O CHI PRESIEDE L' ADUNANZA, UNITAMENTE AL CONSIGLIERE ANZIANO.

02. IL CONSIGLIO IN CASO DI IMPEDIMENTO O DI ASSENZA DEL SEGRETARIO E DEL VICE SEGRETARIO PUO' SCEGLIERE UNO DEI SUOI MEMBRI A FARE LE FUNZIONI DI SEGRETARIO UNICAMENTE, PERO', ALLO SCOPO DI DELIBERARE SOPRA UN DETERMINATO OGGETTO, E CON L' OBBLIGO DI FARNE ESPRESSA MENZIONE NEL VERBALE, MA SENZA SPECIFICARNE I MOTIVI.

03. IL PROCESSO VERBALE INDICA I PUNTI PRINCIPALI DELLA DISCUSSIONE E IL NUMERO DEI VOTI RESI PRO E CONTRO OGNI PROPOSTA.

04. OGNI CONSIGLIERE HA DIRITTO CHE NEL VERBALE SI FACCIA CONSTARE DEL SUO VOTO E DEI MOTIVI DEL MEDESIMO.

05. IL REGOLAMENTO STABILISCE:

A) LE MODALITA' DI APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE E DI INSERIMENTO IN ESSO DELLE RETTIFICAZIONI EVENTUALMENTE RICHIESTE DAI CONSIGLIERI;

B) LE MODALITA' SECONDO CUI IL PROCESSO PUO' DARSÌ PER LETTO.

#### ART. 33

##### PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

01. LE DEFINIZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVONO ESSERE PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONE ALL' ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI, SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

02. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIVENTANO ESECUTIVE E POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI AI SENSI DELL' ARTT. 47 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

## CAPO 03

### GIUNTA COMUNALE E SINDACO

#### SEZIONE 01 ELEZIONE DELLA GIUNTA E DEL SINDACO

##### ART. 34

#### ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA SONO ELETTI DAL CONSIGLIO NEL SUO SENO ALLA PRIMA ADUNANZA SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI, SECONDO LE MODALITA' FISSATE DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 E DEL PRESENTE STATUTO.

02. NON PUO' PROCEDERSI ALLE VOTAZIONI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SE NON SIANO STATO PRIMA CONVALIDATI TANTI CONSIGLIERI QUANTI NE SONO ASSEGNATI AL COMUNE.

03. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE A SCRUTINIO PALESE, NEL TERMINE PERENTORIO DI SESSANTA GIORNI DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , E CON LA OSSERVANZA DELLE NORME PREVISTE DAL MEDESIMO ARTICOLO.

04. L'ELEZIONE HA LUOGO SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

05. OVE IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO NON SIA STATO DEPOSITATO ALMENO VENTIQUEATTRORE PRIMA DELLA SEDUTA INDETTA PER LA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI PUO' CHIEDERE IL DIFFERIMENTO DELLA DELIBERAZIONE AL GIORNO SEGUENTE.

06. NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, IL CUI CONTENUTO E' DI LIBERA SCELTA DEI PRESENTATORI, QUESTI DEVONO INDICARE I CRITERI DI FATTIBILITA' DEL PROGRAMMA IN RELAZIONE ALLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE.

#### SEZIONE 02 - LA GIUNTA COMUNALE

##### ART. 35

#### LA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE ED ESERCITA LE FUNZIONI CONFERITELE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

##### ART. 36

#### COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA N. 06 ASSESSORI.

02. IN CASO DI ASSENZA OD IMPEDIMENTO DEL SINDACO, PRESIEDE L'ASSESSORE DA LUI DELEGATO O L'ASSESSORE ANZIANO.

##### ART. 37

#### ASSESSORI EXTRA CONSILIARI

01. POSSONO ESSERE ELETTI ASSESSORI ANCHE CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE.

02. IL NUMERO DEGLI ASSESSORI EXTRA CONSILIARI NON PUO' ECCEDERE LA META' DEGLI ASSESSORI DA CUI LA GIUNTA E' COMPOSTA.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE PROCEDE ALL'ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' DEGLI ASSESSORI

EXTRA CONSILIARI SUBITO DOPO L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

04. GLI ASSESSORI EXTRA CONSILIARI SONO EQUIPARATI A TUTTI GLI EFFETTI AGLI ASSESSORI DI ESTRAZIONE CONSILIARE; PARTECIPANO ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO SENZA DIRITTO DI VOTO.

#### ART. 38

##### ELEZIONE DELLA GIUNTA

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SULLA BASE DI UNA LISTA, COMPRENSIVA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DI QUELLI ALLA CARICA DI ASSESSORE.

03. PRELIMINARE ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E':

A) LA PRESENTAZIONE DI UN DOCUMENTO POLITICO-AMMINISTRATIVO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, RECANTE L'INDICAZIONE DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE, LE LINEE POLITICO-PROGRAMMATICHE, ANCHE IN RIFERIMENTO AGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO COMUNALE ED ILLUSTRATO DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO; TALE DOCUMENTO DEVE ESSERE DEPOSITATO

ALMENO 24 ORE PRIMA DELLA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE DELLA ELEZIONE PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE;

B) UN DIBATTITO POLITICO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

04. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

05. A TAL FINE, SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE A DISTANZA DI ALMENO TRE GIORNI L'UNA DALL'ALTRA.

06. QUALORA IN NESSUNA DI ESSE S RAGGIUNGA LA PRESCRITTA MAGGIORANZA, SI RINNOVA L'INTERO PROCEDIMENTO, SEMPRE CHE NON SIA DECORSO IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI, DI CUI AGLI ARTT. 34 , COMMA 02 , 239 , COMMA 01 , LETT. B) , N. 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

#### ART. 39

##### ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI

01. I NOMINATIVI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI ASSESSORE POSSONO ESSERE DISPOSTI NELLA LISTA DEGLI ELEGENDI DI CUI ALL' ARTT. 34

NELL'ORDINE DI ANZIANITA' VOLUTO DAI PRESENTATORI DELLA LISTA MEDESIMA, PURCHE' QUESTI FACCIANO DI CIO' ESPRESSA DICHIARAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO OPPURE NEL CORSO DEL DIBATTITO SUL DOCUMENTO STESSO. IN QUESTO CASO ASSESSORE ANZIANO E' IL CANDIDATO CHE

NELLA LISTA OCCUPA IL PRIMO POSTO.

02. QUALORA LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA NON SIA STATA FATTA, ASSESSORE ANZIANO E' IL PIU' ANZIANO DI ETA' DEI

CANDIDATI.

03. ALL'ASSESSORE ANZIANO, IN MANCANZA DELL'ASSESSORE DELEGATO O IN SUA ASSENZA, SPETTA SURROGARE IL SINDACO ASSENTE O IMPEDITO, SIA QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHE QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO.

ART. 40

DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA RIMANE IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA E DEL NUOVO SINDACO.

02. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMUNALI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA CON EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA.

03. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO SU PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA LE DIMISSIONI DELLA STESSA.

ART. 41

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DE CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA; DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 37 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

03. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. IN CASO DI INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, IL SEGRETARIO COMUNALE NE RIFERISCE AL PREFETTO AFFINCHE' PROVVEDA ALLA CONVOCAZIONE NEI MODI E TERMINI STABILITI DALL' ARTT. 36 , COMMA 04 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

04. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO CON LA MOZIONE STESSA.

05. IL SINDACO E GLI ASSESSORI DELLA GIUNTA USCENTE POSSONO ESSERE ELETTI COME COMPONENTI DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 42

CESSAZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

01. GLI ASSESSORI SINGOLI CESSANO DALLA CARICA PER:

- A) MORTE;
- B) DIMISSIONI;
- C) REVOCA;
- D) DECADENZA.

02. IL CONSIGLIO PROCEDE ALLA REVOCA DEI SINGOLI ASSESSORI SU PROPOSTA DEL SINDACO, QUANDO NON OSSERVINO LE LINEE DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVE STABILITE DAL CONSIGLIO STESSO E NON SVOLGANO

UN'AZIONE AMMINISTRATIVA COERENTE AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

03. GLI ASSESSORI SINGOLI DECADONO DALLA CARICA NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

04. LA DECADENZA E' DICHIARATA DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO.

05. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI ASSESSORI DIMISSIONARI, REVOCATI, DECADUTI O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO, A SCRUTINIO PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, CON LE MODALITA' PREVISTE DALL'ARTT. 34 LEGGE N. 142/90 PER L'ELEZIONE DELLA GIUNTA CON L'ESCLUSIONE DEL COMMA 03 DELLO STESSO ARTICOLO.

ART. 43

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E' COLLEGIALE, FERME RESTANDO LE ATTRIBUZIONI E LE RESPONSABILITA' DEI SINGOLI ASSESSORI, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO SUCCESSIVO.

02. LA GIUNTA E' CONVOCATA DAL SINDACO, CHE FISSA GLI OGGETTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA.

03. IL SINDACO DIRIGE E COORDINA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E ASSICURA L'UNITA' DELL'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO E LA COLLEGIALE RESPONSABILITA' DI DECISIONE DELLA STESSA.

04. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DI ALMENO LA META' DEI SUOI COMPONENTI ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI.

05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE.

06. NELLE VOTAZIONI PALESE, IN CASO DI PARITA' DI VOTI, PREVALE QUELLO DEL SINDACO O DI CHI PER LUI PRESIEDE LA SEDUTA.

07. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA DEVE ESSERE CORREDATA DEL PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'. I PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.

08. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA, REDIGE IL VERBALE DELLE ADUNANZE, CHE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO DAL SINDACO O DA CHI, PER LUI, PRESIEDE LA SEDUTA, DALL'ASSESSORE ANZIANO E DAL SEGRETARIO STESSO; E CURA LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ALL'ALBO PRETORIO.

09. LA GIUNTA PUO' ADOTTARE UN PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO.

ART. 44

COMPETENZE DELLA GIUNTA

01. IN GENERALE LA GIUNTA:

A) COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE, PREVISTE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO, DEL SINDACO, DEGLI ORGANI DI DECENTRAMENTO, DEL SEGRETARIO O DEI FUNZIONARI DIRIGENTI;

B) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA' E NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI;

C) SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO.

02. NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROPOSITIVA SPETTA IN PARTICOLARE ALLA GIUNTA:

A) PREDISPORRE IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO DA SOTTOPORRE ALLA APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO;

B) PREDISPORRE IN COLLABORAZIONE CON LE COMPETENTI COMMISSIONI CONSILIARI I PROGRAMMI, I PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE E LE EVENTUALI DEROGHE;

C) PROPORRE I REGOLAMENTI DA SOTTOPORSI ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO;

D) PROPORRE AL CONSIGLIO:

- LE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE, LA ASSUNZIONE DI PUBBLICI SERVIZI E LA FORMA DELLA LORO GESTIONE;

- L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, NONCHE' LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;

- LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

- GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI.

03. NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ESECUTIVA SPETTA ALLA GIUNTA:

A) ADOTTARE TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO;

B) CONCHIUDERE I CONTRATTI DELIBERATIVI IN VIA DI MASSIMA DAL CONSIGLIO.

04. APPARTIENE ALLA GIUNTA DELIBERARE LE VARIAZIONI AL BILANCIO CONSISTENTI IN PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO E DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE E DISPORRE L'UTILIZZAZIONE DELLE SOMME PRELEVATE. ALLO STESSO MODO LA GIUNTA DELIBERA I PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA.

#### ART. 45

##### DELIBERAZIONI DI URGENZA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA PUO', IN CASO DI URGENZA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', PRENDERE DELIBERAZIONI ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO.

02. L'URGENZA, DETERMINATA DA CAUSE NUOVE E POSTERIORI ALLA ULTIMA ADUNANZA CONSILIARE, DEVE ESSERE TALE DA NON CONSENTIRE LA TEMPESTIVA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO.

03. LE DELIBERAZIONI SUDDETTE SONO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

04. IL CONSIGLIO, OVE NEGLI LA RATIFICA O MODIFICHI LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA, ADOTTA I NECESSARI PROVVEDIMENTI NEI RIGUARDI DEI RAPPORTI GIURIDICI EVENTUALMENTE SORTI SULLA BASE DELLE DELIBERAZIONI NON RATIFICATE O MODIFICATE.

#### ART. 46

##### PUBBLICAZIONI DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

01. TUTTE LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SONO PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

02. SI APPLICA ALLE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA IL DISPOSTO DELL' ARTT. 33

DEL PRESENTE STATUTO.

SEZIONE 03 - SINDACO

ART. 47

SINDACO ORGANO ISTITUZIONALE

01. IL SINDACO E' CAPO ISTITUZIONALE ED UFFICIALE DEL GOVERNO.

02. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

03. PRIMA DI ASSUMERE FUNZIONI, IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA DI CUI ALL' ARTT. 11 DEL T.U.

10 GENNAIO 1957 , N. 03 .

04. LA LEGGE STABILISCE LE CONSEGUENZE DELL'OMESSO O RITARDATO GIURAMENTO.

ART. 48

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

01. IL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE:

A) RAPPRESENTA IL COMUNE;

B) CONVOCA IL CONSIGLIO SPEDENDO TEMPESTIVAMENTE GLI AVVISI E LO PRESIEDE;

C) CONVOCA E PRESIEDE LA GIUNTA; DISTRIBUISCE GLI AFFARI, SU CUI LA GIUNTA DEVE DELIBERARE, TRA I MEMBRI DELLA MEDESIMA IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI ASSEGNATE E ALLE DELEGHE LASCIATE AI SENSI DELL' ARTT. 49 ; VIGILA SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRATICHE AFFIDATE A CIASCUN ASSESSORE E NE FIRMA I PROVVEDIMENTI ANCHE PER MEZZO DELL'ASSESSORE DA LUI DELEGATO;

D) STABILISCE GLI ARGOMENTI DA TRATTARSI NELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA;

E) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI E VIGILA A CHE IL SEGRETARIO COMUNALE ED I RESPONSABILI DEI SERVIZI DIANO ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, SECONDO LE DIRETTIVE DA ESSO IMPARTITE;

F) IMPARTISCE, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE, LE DIRETTIVE, VIGILA SULL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ED ADOTTA I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI ED APPLICA AL TRASGRESSORE LE SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE SECONDO LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT. DA 106 A 110 DEL T.U. 03 MARZO 1934 , N. 383 , E DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 , N. 689 ;

G) RILASCIA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA, STATI DI FAMIGLIA, CERTIFICATI DI INDIGENZA;

H) RAPPRESENTA IL COMUNE IN GIUDIZIO, SIA ATTORE O CONVENUTO; PROMUOVE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, SALVO A RIFERIRNE ALLA GIUNTA NELLA PRIMA SEDUTA, I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE;

I) SOVRINTENDE A TUTTI GLI UFFICI ED ISTITUTI COMUNALI;

L) COORDINA, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI IMPARTITI DAL CONSIGLIO AI SENSI DELL' ARTT. 12 DEL PRESENTE STATUTO, GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI

UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI.

02. IL SINDACO, INOLTRE, ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI DALLE LEGGI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI E SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE.

#### ART. 49

##### DELEGAZIONI DEL SINDACO

01. IL SINDACO, CON PROPRIO PROVVEDIMENTO, NOMINA UN ASSESSORE CON LA DELEGA A SOSTITUIRLO IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. IL SINDACO HA FACOLTA' DI ASSEGNARE, CON SUO PROVVEDIMENTO, AD OGNI ASSESSORE FUNZIONI ORDINATE ORGANICAMENTE PER GRUPPI DI MATERIE E CON DELEGA A FIRMARE GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE FUNZIONI ISTRUTTORIE ED ESECUTIVE LORO ASSEGNATE, RIMANENDO DI SUA PERTINENZA LA FIRMA DI TUTTI GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

03. NEL RILASCIO DELLE DELEGHE DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, IL SINDACO UNIFORMERA' I SUOI PROVVEDIMENTI AL PRINCIPIO PER CUI SPETTANO AGLI ASSESSORI I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, ESSENDO LA GESTIONE AMMINISTRATIVA ATTRIBUITA AI DIRIGENTI.

04. IL SINDACO PUO' MODIFICARE L'ATTRIBUZIONE DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI DI OGNI ASSESSORE OGNI QUALVOLTA, PER MOTIVI DI COORDINAMENTO E FUNZIONALITA', LO RITENGA OPPORTUNO.

05. LE DELEGAZIONI E LE EVENTUALI MODIFICAZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI DEVONO ESSERE FATTE PER ISCRITTO E COMUNICATE AL CONSIGLIO.

06. NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELEGATE, GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI DI FRONTE AL SINDACO E SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 87 E SEGUENTI DEL PRESENTE STATUTO.

07. GLI ASSESSORI, CUI SIA STATA CONFERITA LA DELEGA, DEPOSITANO LA FIRMA PRESSO LA PREFETTURA PER EVENTUALI LEGALIZZAZIONI.

#### ART. 50

##### SURROGAZIONE DEL CONSIGLIO PER LE NOMINE

01. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALL' ARTT. 17 - COMMA 06 DEL PRESENTE STATUTO, O COMUNQUE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO, IL SINDACO, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI, PROVVEDE, ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE, ALLE NOMINE CON SUO ATTO COMUNICATO AL CONSIGLIO NELLA PRIMA ADUNANZA.

#### ART. 51

##### POTERI DI ORDINANZA DEL SINDACO

01. IL SINDACO EMETTE ORDINANZE IN CONFORMITA' ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI GENERALI E COMUNALI.

02. LE TRASGRESSIONI ALLE ORDINANZE PREDETTE SONO PUNITE CON SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA A NORMA DEGLI ARTT. 106 E SEGUENTI

DEL T.U. 03 MARZO 1934 , N. 383 E DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 , N. 689 .

03. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELLO ORDINAMENTO GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTIGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI.  
04. SE L'ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DEL COMMA 03 E' RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERANO ALL'ORDINE IMPARTITO, IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D'UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI, SENZA PREGIUDIZIO DEI REATI DI CUI FOSSERO INCORSI.

ART. 52

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, SOVRINTENDE:

A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE ED AGLI ADEMPIMENTI DEMANDATEGLI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA;  
B) ALL'EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA;  
C) ALLO SVOLGIMENTO, IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE;  
D) ALLA VIGILANZA DI TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO INFORMANDONE IL PREFETTO.

02. OVE IL SINDACO O CHI NE ESERCITA LE FUNZIONI NON ADEMPIA AI COMPITI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, E' TENUTO A RIMBORSARE AL COMUNE LE INDENNITA' CORRISPOSTE AL COMMISSARIO EVENTUALMENTE INVIATO DAL PREFETTO PER L'ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI STESSE.

03. NELLE MATERIE DI CUI AL PRIMO COMMA IL SINDACO, PREVIA COMUNICAZIONE AL PREFETTO PUO' DELEGARE L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IVI INDICATE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE.

TITOLO 03

DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE

CAPO 01

ART. 53

DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE

01. LA PARTECIPAZIONE E' PREVISTA A FAVORE SIA DEL SINGOLO CITTADINO CHE DELLE FORMAZIONI LOCALI ORGANIZZATE.

02. IL COMUNE HA LA FUNZIONE DI VALORIZZARE LE FORME ASSOCIATE E DI PROMUOVERE GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

03. PER LE ASSOCIAZIONI, IL COMUNE NE GARANTISCE LE EFFETTIVE POSSIBILITA' DI PARTECIPAZIONE, ASSICURANDONE LE CONDIZIONI MATERIALI DI TALE PARTECIPAZIONE, INTERVENENDO SIA SUL VERSANTE DELLA IMPARZIALITA', SIA SULLA CERTEZZA, SIA SUL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE NONCHE' SUGLI ASPETTI MATERIALI RICONOSCIMENTO, SPESE, SEDE) SECONDO MODALITA' E TEMPI DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO.

04. LE ASSOCIAZIONI SI ATTIVERANNO IN MODO AUTONOMO, INTERVENENDO SOLO SE SI RITERRANNO INTERESSATE E, COMUNQUE, PER SPECIFICHE

PROBLEMATICHE QUALI L'AMBIENTE, LO SVILUPPO DI UNA LOCALITA', IL TRAFFICO.

05. PER GLI ORGANISMI PROMOSSI DAL COMUNE, FERMA RESTANDO LA LORO AUTONOMIA DI FUNZIONAMENTO, SPETTA ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEFINIRNE LA COMPOSIZIONE, LA RAPPRESENTATIVITA' E LE REGOLE DI FUNZIONAMENTO.

06. A TAL FINE, PER GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITA' LOCALE, IL COMUNE PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEI CONSIGLI DI FRAZIONE PER CONSENTIRE L'ACQUISIZIONE DI PARERI CONSULTIVI, RILIEVI, PROPOSTE IN MERITO AI SERVIZI ED AGLI ATTI DEL COMUNE.

07. I CONSIGLI DI FRAZIONE SONO ISTITUITI DAL CONSIGLIO COMUNALE E LA ISCRIZIONE O LA CANCELLAZIONE AD ESSI SONO APPROVATE CON DELIBERAZIONE CONSILIARE. LA RICHIESTA DI PARERI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' OBBLIGATORIA (MA NON VINCOLANTE PER LA

AMMINISTRAZIONE) SULLE COMPETENZE LORO ASSEGNATE, L'ORGANIZZAZIONE, LE FUNZIONI, LE ATTRIBUZIONI, LE MODALITA' ED IL NUMERO DEI COMPONENTI DEI CONSIGLI DI FRAZIONE SONO DISCIPLINATE DA APPOSITO REGOLAMENTO DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

## CAPO 02

### ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

#### SEZIONE 01 - CRITERI DIRETTIVI

##### ART. 54

#### PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

01. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICO- AMMINISTRATIVA, ECONOMICA E SOCIALE DELLA COMUNITA'. CONSIDERA, A TAL FINE, CON FAVORE IL COSTITUIRSI DI OGNI ASSOCIAZIONE INTESA A CONCORRERE CON METODO DEMOCRATICO ALLA PREDETTA ATTIVITA'.

02. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, NELLA FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DEI PROPRI PROGRAMMI GESTIONALI IL COMUNE ASSICURA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DEI SINDACATI E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI SOCIALI.

03. AI FINI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE FAVORISCE:

A) IL COLLEGAMENTO DEI PROPRI ORGANI E, IN PARTICOLARE, DEI CONSIGLI DI FRAZIONE CON I COMITATI DI FRAZIONE;

B) LE ASSEMBLEE E CONSULTAZIONE DI FRAZIONE SULLE PRINCIPALI QUESTIONI DI SCELTA;

C) L'INIZIATIVA POPOLARE IN TUTTI GLI AMBITI CONSENTITI DALLE LEGGI VIGENTI.

04. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE GARANTISCE IN OGNI CIRCOSTANZA LA LIBERTA', L'AUTONOMIA E L'UGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO DI TUTTI I GRUPPI ED ORGANISMI.

#### SEZIONE 02 - RIUNIONI, ASSEMBLEE, CONSULTAZIONI

##### ART. 55

#### RIUNIONI ED ASSEMBLEE

01. IL DIRITTO DI PROMUOVERE RIUNIONI ED ASSEMBLEE IN PIENA LIBERTA' ED

AUTONOMIA APPARTIENE A TUTTI I CITTADINI, GRUPPI ED ORGANISMI SOCIALI A NORMA DELLA COSTITUZIONE, PER IL LIBERO SVOLGIMENTO IN FORMA DEMOCRATICA DELLE ATTIVITA' POLITICHE, SOCIALI, SPORTIVE E RICREATIVE.

02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I CONSIGLI DI FRAZIONE NE FACILITANO L'ESERCIZIO, METTENDO A DISPOSIZIONE DI TUTTI I CITTADINI

GRUPPI ED ORGANISMI SOCIALI A CARATTERE DEMOCRATICO CHE SI RICONOSCONO NEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA, CHE NE FACCIANO RICHIESTA, LA SALA CONSILIARE ED OGNI ALTRA STRUTTURA E SPAZIO IDONEO. LE CONDIZIONI E LE MODALITA' D'USO, APPOSITAMENTE DELIBERARE, DOVRANNO PRECISARE LE LIMITAZIONI E LE CAUTELE NECESSARIE IN RELAZIONE ALLA STATICA DEGLI EDIFICI, ALLA INCOLUMITA' DELLE PERSONE E DELLE NORME SULLO ESERCIZIO DEI LOCALI PUBBLICI.

03. PER LA COPERTURA DELLE SPESE PUO' ESSERE RICHIESTO IL PAGAMENTO DI UN CORRISPETTIVO. ANCHE PER LE ASSEMBLEE DISPOSTE

DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DAL CONSIGLIO DI FRAZIONE DEVE ESSERE FISSATO IL LIMITE DELLE SPESE A CARICO DEL FONDO COMUNALE.

04. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED IL CONSIGLIO DI FRAZIONE CONVOCANO ASSEMBLEE DI CITTADINI, DI LAVORATORI, DI STUDENTI E DI OGNI ALTRA CATEGORIA SOCIALE, NELLE VARIE FRAZIONI:

A) PER LA FORMAZIONE DI COMITATI E COMMISSIONI;

B) PER DIBATTERE I PROBLEMI;

C) PER SOTTOPORRE PROPOSTE, PROGRAMMI, CONSUNTIVI, DELIBERAZIONI.

05. LA CONVOCAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA E' DISPOSTA DAL SINDACO, DALLA GIUNTA, DAL CONSIGLIO COMUNALE O DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE IN SEGUITO A VOTO DEL CONSIGLIO STESSO.

06. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE SONO STABILITE NELL'APPOSITO REGOLAMENTO.

## ART. 56

### CONSULTAZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, DI PROPRIA INIZIATIVA O SU RICHIESTA DI ALTRI ORGANISMI, DELIBERA LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI, DEI LAVORATORI, DEGLI STUDENTI, DELLE FORZE SINDACALI E SOCIALI, NELLE FORME VOLTA PER VOLTA RITENUTE PIU' IDONEE, SU PROVVEDIMENTI DI LORO INTERESSE.

02. I RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEVONO ESSERE RIPORTATI NEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEI CONSIGLI DI FRAZIONE, CHE NE FANNO ESPlicita MENZIONE NELLE RELATIVE DELIBERAZIONI.

03. I COSTI DELLE CONSULTAZIONI SONO A CARICO DEL COMUNE, SALVO CHE LA CONSULTAZIONE SIA STATA RICHIESTA DA ALTRI ORGANISMI A LORO SPESE.

04. LA CONSULTAZIONE PUO' ESSERE INDETTA ANCHE PER CATEGORIE DI GIOVANI NON ANCORA ELETTORI, PURCHE' ABBIANO COMPIUTO I SEDICI ANNI.

## SEZIONE 03 - PARTECIPAZIONE POPOLARE. INFORMAZIONE E DIRITTO DI ACCESSO

### ART. 57

#### ISTANZE PETIZIONI E PROPOSTE

01. I CITTADINI E LE ORGANIZZAZIONI COMUNQUE COSTITUITE POSSONO RIVOLGERE ISTANZE, E/O PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE, ALLA GIUNTA COMUNALE O AL SINDACO O AI CONSIGLI DI FRAZIONE PER CHIEDERE PROVVEDIMENTI O ESPORRE COMUNI NECESSITA' A SECONDA DELLE RISPETTIVE COMPETENZE.

02. GLI STESSI ORGANI DECIDONO SULLA RICEVIBILITA' ED AMMISSIBILITA' RELATIVE, PREVIO MOTIVATO PARERE DELL'UFFICIO COMPETENTE.

03. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE LA MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ISTANZE, PETIZIONI E/O PROPOSTE E COMPETENZE.

#### ART. 58

##### INIZIATIVE POPOLARI

01. L'INIZIATIVA POPOLARE, PER AVANZARE PROPOSTE DI ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE, SI ATTIVA MEDIANTE LA PRESENTAZIONE DI UN DOCUMENTO CONTENENTE UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA.

02. TALE DOCUMENTO DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO DA ALMENO IL 05% DEGLI ELETTORI.

03. SONO ESCLUSI DALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA LE SEGUENTI MATERIE:

A) PERSONALE;

B) REVISIONE DELLO STATUTO;

C) BILANCIO E TRIBUTI;

D) ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' E PROVVEDIMENTI SIMILARI;

E) DESIGNAZIONI E NOMINE;

F) ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI E REGIONALI.

04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E LA AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI.

05. IL COMUNE, NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO, AGEVOLA LE PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA. A TAL FINE I PROMOTORI DELLA PROPOSTA POSSONO CHIEDERE AL SINDACO DI ESSERE ASSISTITI DALLA SEGRETERIA COMUNALE.

#### ART. 59

##### RIELEGGIBILITA' E AMMISSIBILITA'

01. L'UFFICIO SEGRETERIA, AL QUALE LA PROPOSTA DI INIZIATIVA POPOLARE VIENE PRESENTATA, DECIDE SULLA RICEVIBILITA' ED AMMISSIBILITA' FORMALE DELLA STESSA E PRESENTA, COMUNALE, LA SUA RELAZIONE ALL'ORGANO COMPETENTE ENTRO IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI.

02. L'ORGANO COMPETENTE E' TENUTO A PRENDERE IN ESAME LA PROPOSTA DI INIZIATIVA ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DELLA SEGRETERIA.

03. OVE DETTO ORGANO NON VI PROVVEDA ENTRO IL TERMINE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, CIASCUN MEMBRO HA FACOLTA' DI CHIEDERE IL PASSAGGIO ALLA VOTAZIONE FINALE, ENTRO TRENTA GIORNI.

04. ESAURITO QUEST'ULTIMO TERMINE, LA PROPOSTA E' ISCRITTA DI DIRITTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DELL'ORGANO COMPETENTE.

ART. 60

INFORMAZIONE E DIRITTO DI ACCESSO

01. FATTI SALVI I CASI IN CUI LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E' DISCIPLINATA DALLA LEGGE, IL COMUNE E' TENUTO A COMUNICARE L'AVVIO DELLO STESSO A COLORO NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI ED A COLORO

CHE DEBONO INTERVENIRVI.

02. COLORO CHE SONO PORTATORI DI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI E LE ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI DIFFUSI HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO, QUALORA POSSA LORO DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO.

03. I SOGGETTI DI CUI AI COMMUNI PRECEDENTI HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E DI PRESENTARE MEMORIE E DOCUMENTI CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI ESAMINARE, QUALORA SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO STESSO.

ART. 61

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

01. IL COMUNE DEVE DARE NOTIZIA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE, NELLA QUALE DEBONO ESSERE INDICATI:

A) L'UFFICIO ED IL FUNZIONAMENTO RESPONSABILE;

B) L'OGGETTO;

C) I TEMPI;

D) OGNI ALTRA NOTIZIA UTILE A RENDERE EFFETTIVA LA COMPARTICIPAZIONE PROCEDIMENTALE.

02. QUALORA PER IL NUMERO DEI DESTINATARI, LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE O RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA, L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDE A RENDERE NOTI GLI ELEMENTI DI CUI ALLE LETT. A - B - C , DEL PRECEDENTE COMMA, MEDIANTE IDONEE FORME DI PUBBLICITA' DI VOLTA IN VOLTA STABILITE DALL'AMMINISTRAZIONE.

ART. 62

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

01. TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLE RISERVATE PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO, CHE NE VIETI L'ESECUZIONE, QUALORA LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DI ENTI O DI IMPRESE OVVERO SIA DI PREGIUDIZIO AGLI INTERESSI DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI.

02. PRESSO L'APPOSITO UFFICIO COMUNALE DEBONO ESSERE TENUTE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI LE RACCOLTE DELLA " GAZZETTA UFFICIALE " DELLA REPUBBLICA, DEL " BOLLETTINO UFFICIALE ". DELLA REGIONE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 63

DIRITTO DI PRESA VISIONE E RILASCIO DI COPIA ATTI

01. TUTTI I CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE, ALTRESI', IL DIRITTO DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, DI OTTENERE IL RILASCIO DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI.

ART. 64

REFERENDUM

01. IL REFERENDUM SU MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE E' VOLTO A REALIZZARE IL RAPPORTO TRA GLI ORIENTAMENTI CHE MATURANO NELLA COMUNITA' E L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI COMUNALI.

02. IL COMUNE NE FAVORISCE L'ESPERIMENTO NEI LIMITI CONSENTITI DALLE ESIGENZE DI FUNZIONALITA' DELLA ORGANIZZAZIONE COMUNALE.

03. SONO AMMESSI SOLAMENTE REFERENDUM CONSULTIVI

04. NON E' AMMESSO REFERENDUM RELATIVO ALLE SEGUENTI MATERIE:

A) REVISIONE DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE;

B) MATERIA TRIBUTARIA E DI BILANCIO;

C) MUTUI;

D) ELEZIONE, NOMINE, DESIGNAZIONI, REVOCHE, DICHIARAZIONI DI DECADENZA E IN GENERALE DELIBERAZIONI O QUESTIONI CONCERNENTI PERSONE;

E) STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DEL COMUNE;

F) ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA'; SULLA LORO AMMISSIBILITA' DECIDE CON DEFINITIVA DETERMINAZIONE, IL CONSIGLIO COMUNALE; LA INDIZIONE HA LUOGO QUANDO:

- LO RICHIEDA NON MENO DEL 20% DEGLI ELETTORI CHE RISULTANO ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA;

- QUANDO LO RICHIEDANO I DUE TERZI DEL CONSIGLIO COMUNALE PER CONOSCERE PIU' STRETTAMENTE LA VOLONTA' DEGLI ELETTORI IN ORDINE A PARTICOLARI SCELTE DELL'AMMINISTRAZIONE.

05. HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AI REFERENDUM TUTTI I CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE E NON PUO' AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

06. LE NORME PER L'ATTUAZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO SONO STABILITE NELL'APPOSITO REGOLAMENTO.

07. LA PROPOSTA SOGGETTA A REFERENDUM E' APPROVATA SE HA PARTECIPATO ALLA VOTAZIONE LA MAGGIORANZA DEGLI AVENTI DIRITTO, E SE E' RAGGIUNTA LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESSI; ALTRIMENTI E' DICHIARATO RESPINTO.

08. SE L'ESITO E' STATO FAVOREVOLE, IL SINDACO E' TENUTO A PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO NOVANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI, LA DELIBERAZIONE SULL'OGGETTO DEL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM, FATTA SALVA L'AUTONOMIA DEL CONSIGLIO. NELLO STESSO TERMINE, SE L'ESITO E' STATO NEGATIVO, L'ARGOMENTO PUO' ESSERE PROPOSTO UGUALMENTE AL CONSIGLIO PER LA DELIBERAZIONE SULL'OGGETTO QUESITO SOTTOPOSTO AL REFERENDUM.

ART. 65

AZIONE POPOLARE

01. CIASCUN ELETTORE DEL COMUNE PUO' FAR VALERE, INNANZI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE, LE AZIONI ED I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE.

02. LA GIUNTA COMUNALE, IN BASE ALL'ORDINE EMANATO DAL GIUDICE DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO, DELIBERA LA COSTITUZIONE DEL COMUNE NEL GIUDIZIO, NONCHE', IN CASO DI SOCCOMBENZA DI CHI HA PROPOSTO L'AZIONE O IL RICORSO, DELIBERA DI ADDEBITARE A CARICO DELLO STESSO LE SPESE SOSTENUTE.

CAPO 03

DIFENSORE CIVICO

ART. 66

ISTITUZIONE

01. A GARANZIA DELL'IMPARZIALITA', DEL BUON ANDAMENTO E DELLA TRASPARENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' COSTITUITO L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO CON APPOSITA E SUCCESSIVA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO.

ART. 67

NOMINA

01. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON VOTAZIONE SEGRETA ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI SU UNA ROSA DI NOMINATIVI DI CANDIDATURE PROPOSTE DA ASSOCIAZIONI, A SEGUITO DI AVVISO E PUBBLICO, TRA I CITTADINI ELEGGIBILI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE CHE PER PREPARAZIONE, ESPERIENZA, COMPETENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA DIANO GARANZIA DI INDIPENDENZA, OBIETTIVITA' ED EQUILIBRIO DI GIUDIZIO.

02. LE PROPOSTE DI CANDIDATURA POSSONO ESSERE PRESENTATI ENTRO TRENTA GIORNI DALL'AVVISO PUBBLICO DA PARTE DELLA PREDETTA ASSOCIAZIONE E DEVONO SPECIFICARE I MOTIVI CHE GIUSTIFICHINO LA SCELTA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA CAPACITA' PROFESSIONALE, ALLA GARANZIA DI INDIPENDENZA ED EQUILIBRIO DI GIUDIZIO E DEVONO, ALTRESI', INDICARE:

A) DATI ANAGRAFICI COMPLETI E RESIDENZA;

B) TITOLO DI STUDIO;

C) CURRICULUM ED OCCUPAZIONE ABITUALE.

03. QUALORA NON SIANO PRESENTATE PROPOSTE DI CANDIDATURA O QUELLE PERVENUTE NON SIANO RITENUTE MERITEVOLI PER CARENZA O INSUFFICIENZA DEI REQUISITI RICHIESTI DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LO STESSO CONSIGLIO PROVVEDE A FORMULARE SECONDO LE INDICAZIONI DEL PRECEDENTE CAPOVERSO.

04. SCADUTO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI CANDIDATURA, IL SINDACO LE TRASMETTE, UNITAMENTE ALLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE, AL CONSIGLIO COMUNALE PER LA NOMINA.

05. IL SINDACO DA' IMMEDIATO AVVISO ALL'INTERESSATO, IL QUALE ENTRO 15 GIORNI DALLA RICEZIONE DI TALE AVVISO DEVE COMUNICARE AL PROPRIA ACCETTAZIONE DICHIARANDO, NEL CONTEMPO, L'INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'.

06. ENTRO TRENTA GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO OVVERO ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DECADENZA O REVOCA DEL DIFENSORE CIVICO, IL CONSIGLIO COMUNALE VIENE CONVOCATO PER LA SUA ELEZIONE.

ART. 68

INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'

01. NON SONO ELEGGIBILI ALLA CARICA:

A) COLORO CHE VERSANO IN UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) I MEMBRI DEL PARLAMENTO ITALIANO ED EUROPEO, I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI;

C) I MEMBRI DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL COMUNE

D) GLI AMMINISTRATORI DI ENTI O AZIENDE DIPENDENTI DAL COMUNE O ALLE QUALI IL COMUNE PARTECIPA;

E) I CANDIDATI ALLE ULTIME ELEZIONI AMMINISTRATIVE.

02. L'INCARICO DI DIFENSORE CIVICO E' INCOMPATIBILE CON L'ESERCIZIO DI QUALSIASI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO, O SUBORDINATO,

NONCHE' DI QUALSIASI COMMERCIO O PROFESSIONE NEL COMUNE DI CESSANITI.

03. L'INCOMPATIBILITA', ORIGINARIA O SOPRAVVENUTA, COMPORTA LA DICHIARAZIONE DI DECADENZA DALL'UFFICIO SE L'INTERESSATO NON FA CESSARE LA RELATIVA CAUSA ENTRO VENTI GIORNI DALLA CONTESTAZIONI.

ART. 69

FUNZIONI

01. SINGOLI CITTADINI, ENTI PUBBLICI E PRIVATI, ASSOCIAZIONI, POSSONO RIVOLGERE RICHIESTA DI INTERVENTO AL DIFENSORE CIVICO, AL

FINE DEL PIU' SOLLECITO E REGOLARE SVOLGIMENTO DELL'ITER PROCEDIMENTALE CONSEGUENTE ALLA DOMANDA DEGLI INTERESSI PER OTTENERE ATTI

O PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE O DI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI ED A GARANZIA DEL RISPETTO DELLA LEGGE.

02. LE RICHIESTE POTRANNO ESSERE AVANZATE ANCHE ATTRAVERSO L'UFFICIO RECLAMI CHE SARA' ISTITUITO IN COLLEGAMENTO CON QUELLO DEL DIFENSORE CIVICO.

03. IL DIFENSORE CIVICO POTRA' INTERVENIRE ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA QUANDO ABBAIA NOTIZIA DI ABUSI O DISFUNZIONI E COMUNQUE

QUANDO CIO' POSSA RIVELARSI UTILE PER IL FINE DI CUI AL PRIMO COMMA.

04. HA IL DIRITTO DI OTTENERE DIRETTAMENTE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DAGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI, COPIA DI ATTI, DOCUMENTI

NONCHE' OGNI NOTIZIA CONNESSA ALLA QUESTIONE TRATTATA, IN MERITO ALLA QUALE POTRA' FORNIRE INFORMAZIONI AGLI INTERESSATI

NELL'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI.

05. QUALORA VENGA A CONOSCENZA, NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, DI FATTI COSTITUENTI REATO HA L'OBBLIGO DI FARNE RAPPORTO

ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.

06. QUALORA, MEDIANTE OMISSIONI O RITARDI VENGA COMUNQUE INTRALCIATA L'ATTIVITA' DEL SUO UFFICIO, NE FARA' RAPPORTO AI COMPETENTI

ORGANI COMUNALI CHE PROMUOVERANNO AZIONE DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI RESPONSABILI.

07. POTRA' INDIRIZZARE PROPRIE RELAZIONI AL SINDACO ED ALLA GIUNTA OGNI QUALVOLTA LO RITENGA UTILE O NECESSARIO PER IL MIGLIORE ANDAMENTO DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI.

08. INVIA UNA RELAZIONE ANNUALE, ENTRO IL 31 MARZO, AL CONSIGLIO COMUNALE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NEL PRECEDENTE ANNO SOLARE, FORMULANDO, ALTRESI', RILIEVI ED OSSERVAZIONI SUGGERITI DAL RISULTATO DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI. IL CONSIGLIO COMUNALE DISCUTE TALE RELAZIONE NEI SUCCESSIVI TRENTA GIORNI.

09. AL DIFENSORE CIVICO E' ASSICURATA PIENA INDIPENDENZA DALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DAI SINGOLI CONSIGLIERI, AI QUALI NON E' CONSENTITO RIVOLGERE A LUI O AL SUO UFFICIO RICHIESTE O SOLLECITAZIONI.

#### ART. 70

##### DURATA IN CARICA E REVOCA DEL DIFENSORE CIVICO

01. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA TRE ANNI DALLA DATA DELLA DELIBERAZIONE ISTITUTIVA DELLO STESSO.

02. PUO' ESSERE RIELETO UNA SOLA VOLTA.

03. IN CASO DI PERDITA DEI REQUISITI PRESCRITTI LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE REVOCATO PER GRAVI MOTIVI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTATO A MAGGIORANZA DEI DUE TERZI.

#### ART. 71

##### SEDE, ORGANIZZAZIONE E TRATTAMENTO ECONOMICO

01. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO LA CASA COMUNALE.

02. ALL'ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE DI INTESA CON IL DIFENSORE CIVICO NELL'AMBITO DEL RUOLO DEL PERSONALE DEL COMUNE.

03. AL DIFENSORE CIVICO COMPETE UNA INDENNITA' DI CARICA CORRISPONDENTE A QUELLA PERCEPITA DAL SINDACO.

#### TITOLO 04

##### ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

#### ART. 72

##### SVOLGIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

01. IL COMUNE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, GESTISCE SERVIZI PUBBLICI, INFORMANDO LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE E DI SEMPLICITA' DELLE PROCEDURE E DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO.

02. IL COMUNE PUO' ASSUMERE L'IMPIANTO E LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LE CUI FINALITA' SIANO RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI ED A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE E GESTISCE INVECE, CON DIRITTO DI PRIVATIVA, QUELLI COSI' STABILITI DALLA LEGGE.

03. LA GESTIONE DEI SERVIZI PUO' AVVENIRE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI COMUNI SE CIO' VENGA RITENUTO UTILE PER LA MIGLIORE FUNZIONALITA' DEGLI STESSI E PERSEGUENDO, AL TEMPO MEDESIMO, RISPARMI ECONOMICI NELLE SPESE POSTE A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE.

CAPO 01

SERVIZI

ART. 73

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI E FORME DI GESTIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L'ASSUNZIONE DELLO IMPIANTO E DELL'ESERCIZIO DIRETTO DEI PUBBLICI SERVIZI, NELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA, IN RELAZIONE ALLE MODESTE DIMENSIONI, ALLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO ED ALLA DISPONIBILITA' DI PERSONALE; IN TAL CASO SARANNO ISTITUITI ALBI PERMANENTI DI APPALTATORI E FORNITORI DISTINTI PER LA NATURA DELLA PRESTAZIONE RICHIESTA, NEI QUALI ISCRIVERE IMPRENDITORI STIMATI E NOTORIAMENTE AFFIDABILI NEL RISPETTO DELL' ARTT. 56 DELLA LEGGE 142/90 ;

B) IN CONCESSIONE A TERZI QUANDO ESISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE, VIETANDO IL SUBAPPALTO A TERZI;

C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE DA ISTITUIRE O A CUI COLLEGARSI QUANDO GIA' OPERANTE IN UNO O PIU' ALTRI COMUNI;

D) A MEZZO DI ISTITUZIONE DOTATA DI AUTONOMIA GESTIONALE, PARTICOLARMENTE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI SOCIALI, DI ATTIVITA' SPORTIVE E CULTURALI, NON AVENTI RILEVANZA IMPRENDITORIALE;

E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE COMUNALE O PUBBLICO SE NE SIA RILEVATA L'OPPORTUNITA' IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, ALLA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI ED IN UNIONE CON QUELLA ISTITUITA O GIA' OPERANTE IN ALTRI COMUNI O CONSORZI.

ART. 74

AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

01. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI DAL PROPRIO STATUTO E DAI REGOLAMENTI; QUELLI DELLE ISTITUZIONI SONO DISCIPLINATI DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

02. ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO:

A) IL COMITATO DI GESTIONE, I CUI COMPONENTI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, FUORI DEL PROPRIO AMBITO, IN NUMERO NON SUPERIORE A DUE FRA I QUALI DEVE ESSERE RAPPRESENTATA LA MINORANZA, FRA COLORO CHE HANNO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE ED UNA COMPETENZA IN MATERIA;

B) IL PRESIDENTE NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTAZIONE SEPARATA ED AVENTE GLI STESSI REQUISITI DI CUI ALLA LETTERA A) ;

C) IL DIRETTORE, NOMINATO DALLA GIUNTA COMUNALE TRA PERSONE AVENTI I REQUISITI DI CUI ALLA LETTERA A) , ESCLUSI QUELLO DELLA RESIDENZA, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE E SVOLGE LE FUNZIONI DI SEGRETERIA, PUO' ESSERE SPECIFICAMENTE ASSUNTO PER LO SVOLGIMENTO DI TALI INCARICHI MEDIANTE CONCORSO PUBBLICO OPPURE PUO' ESSERE INCARICATO A TEMPO DETERMINATO E CON CONTRATTO PROFESSIONALE; L'INCARICO DI DIRETTORE PUO' ANCHE ESSERE ATTRIBUITO NEL RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI, A PERSONALE DIPENDENTE RITENUTO IN POSSESSO DI PARTICOLARI COMPETENZE IN MATERIA E CHE LO ACCETTI VOLONTARIAMENTE.

03. SPETTA AL COMUNE CONFERIRE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINARE LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVARE GLI ATTI RELATIVI ALLA DEFINIZIONE DEI BILANCI PREVENTIVI E DELLE RISULTANZE GESTIONALI ED AI SOGGETTI PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE, PROVVEDERE ALLA COPERTURA DEI COSTI SOCIALI.

#### CAPO 03

#### FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

##### ART. 75

##### CONVENZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, DELIBERA APPOSITE CONVENZIONI DA STIPULARSI CON ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA, AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI O PER L'ATTUAZIONE DI SPECIFICI PROGRAMMI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE O INTERVENTI, SECONDO LE MODALITA' FISSATE DALL' ARTT. 24 DELLA LEGGE N. 142/90 . ESSE DEVONO STABILIRE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONI DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

##### ART. 76

##### CONSORZI

01. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DEI CONSORZI CON ALTRI COMUNI E PROVINCE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI.
02. A QUESTO FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA UNA CONVENZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO, UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO. LE NORME CONTENUTE IN TALE CONVENZIONE POSSONO, TUTTAVIA, ESSERE RICOMPRESSE NELLO STATUTO.
03. LA CONVENZIONE O LO STATUTO, A SECONDA DEI CASI, DEVONO PREVEDERE L'OBBLIGO A CARICO DEL CONSORZIO, DELLA TRASMISSIONE AL COMUNE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO STESSO.
04. IL SINDACO O UN SUO DELEGATO FA PARTE DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO CON RESPONSABILITA' PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONVENZIONE O DALLO STATUTO DEL CONSORZIO MEDESIMO.

##### ART. 77

##### UNIONE DI COMUNI

01. IL COMUNE DI CESSANITI TENDE A PERSEGUIRE, IN PREVISIONE DELLA FUSIONE DI CUI AGLI ARTT. 11 E 12 DELLA LEGGE 142/90 LA COSTITUZIONE DI UNA UNIONE COME PREVISTO DALL' ARTT. 26 DELLA MEDESIMA LEGGE IN ATTUAZIONE DI EVENTUALI NORMATIVE CONNESSE, EMANATE DALLA REGIONE A NORMA DEGLI ARTT. 117 E 133 DELLA COSTITUZIONE.
02. L' ATTO COSTITUTIVO ED IL REGOLAMENTO DELL' UNIONE SONO APPROVATI CON UNA UNICA DELIBERAZIONE DEI SINGOLI CONSIGLIERI COMUNALI, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
03. NEL CASO CHE SI PERVENGA ALLA FUSIONE CON ALTRO COMUNE, IL PRESENTE STATUTO DOVRA' ESSERE REVOCATO E RIADOTTATO DAL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE CON L'INTRODUZIONE DI TUTTE LE MODIFICHE NECESSARIE A MEGLIO RAPPRESENTARE LA NUOVA SITUAZIONE, PARTICOLARMENTE

PER QUANTO RIGUARDA L'AMMINISTRAZIONE DEL MUNICIPIO.

ART. 78

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI E DI PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, PER L'ADOZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, IL SINDACO IN RELAZIONE ALLA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE DEL COMUNE PER L'OPERA E SUGLI INTERVENTI O SUI PROGRAMMI DI INTERVENTO, PROMUOVE L'INCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI O PER DETERMINARE I TEMPI, LE MODALITA', IL FINANZIAMENTO ED OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

02. A TAL FINE IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA TRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.

03. L'ACCORDO, CONSISTENTE NEL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, E' APPROVATO CON ATTO FORMALE DEL SINDACO.

04. QUALORA L'ACCORDO SIA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E COMPORTI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI, L'ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE RATIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO TRENTA GIORNI A PENA DI DECADENZA.

05. LA DISCIPLINA DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA, PREVISTA DALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 E DAL PRESENTE ARTICOLO, SI APPLICA A TUTTI GLI ACCORDI DI PROGRAMMA PREVISTI DA LEGGI VIGENTI RELATIVI AD OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI DI INTERVENTO DI COMPETENZA DEL COMUNE.

TITOLO 05

UFFICI E PERSONALE

ART. 79

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

01. IL COMUNE DISCIPLINA CON APPOSITI REGOLAMENTI LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE ED, IN CONFORMITA' ALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO, L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

CAPO 01

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

ART. 80

UFFICIO COMUNALE

01. L'UFFICIO COMUNALE SI ARTICOLA IN SETTORI.

02. NEL SETTORE SI INDIVIDUA LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI MASSIMA DIMENSIONE PRESENTE NELL'ENTE, FINALIZZATA A GARANTIRE L'EFFICACIA DELL'INTERVENTO DELL'ENTE STESSO NELL'AMBITO DI UNA MATERIA O DI PIU' MATERIE APPARTENENTI AD UNA AREA OMOGENEA.

03. IL SETTORE PUO' ARTICOLARSI IN SERVIZI ED ANCHE IN "UNITA' OPERATIVE".

04. GLI UFFICI E SERVIZI SONO ORGANIZZATI PER MODULI ORIZZONTALI DI MODO CHE LA STRUTTURA SOVRAORDINATA RAPPRESENTI LA SINTESI DELLE COMPETENZE DI QUELLE SUBORDINATE, LE QUALI AGISCONO PER

## COMPETENZA PROPRIA.

### CAPO 02

#### ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

##### ART. 81

##### DISCIPLINA DELLO " STATUS " DEL PERSONALE

01. SONO DISCIPLINATI CON IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE:

- A) GLI ORGANI, GLI UFFICI, I MODI DI CONFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DEI MEDESIMI, I PRINCIPI FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI;
- B) I PROCEDIMENTI DI COSTITUZIONE, MODIFICAZIONE DI STATO GIURIDICO ED ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO;
- C) I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI, IN CIASCUNA DI ESSE RICOMPRESI;
- D) I CRITERI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'ADDESTRAMENTO;
- E) I RUOLI ORGANICI, LA LORO CONSISTENZA E LA DOTAZIONE COMPLESSIVA DELLE QUALIFICHE;
- F) LE GARANZIE DEL PERSONALE IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DELLE LIBERTA' E DEI DIRITTI FONDAMENTALI;
- G) LE RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI, COMPRESSE QUELLE DISCIPLINARI;
- H) LA DURATA MASSIMA DELL'ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO;
- I) L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI CITTADINI NEI CONFRONTI DEI PUBBLICI DIPENDENTI ED IL LORO DIRITTO DI ACCESSO E DI PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE;
- L) LE MODALITA', LE CONDIZIONI ED I LIMITI PER IL RILASCIO AI DIPENDENTI DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI PROFESSIONE PREVIA ISCRIZIONE NEI RELATIVI ALBI.

02. IL PERSONALE E' INQUADRATO IN QUALIFICHE FUNZIONALI IN QUESITI RICHIESTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA STESSA ED E' COLLOCATO IN AREE DI ATTIVITA' (AMMINISTRATIVA, TECNICO- CONTABILE, TECNICA, SOCIO SANITARIA, ASSISTENZIALE, CULTURALE, EDUCATIVA ECC. )

03. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEVE BASARSI SU CRITERI DI AUTONOMIA FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE E SECONDO I PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

04. LA DOTAZIONE ORGANICA DI SETTORE E' COSTITUITA DALLE UNITA' DI DIVERSO PROFILO FUNZIONALE ASSEGNATE AL SETTORE STESSO, INTEGRATE E NECESSARIE PER IL SUO FUNZIONAMENTO. L'INSIEME DEGLI ORGANICI DI SETTORE COSTITUISCE L'ORGANICO GENERALE.

05. IN APPOSITE TABELLE, RELATIVE A CIASCUNA QUALIFICA, VERRANNO SPECIFICATE LE AREE, I PROFILI PROFESSIONALI, LE SINGOLE DOTAZIONI ORGANICHE ED IL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE RECEPISCE LA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DEL RAPPORTO DI IMPIEGO QUALE RISULTA DAGLI ACCORDI SINDACALI AI SENSI DELL' ARTT. 03 DELLA LEGGE 29 MARZO 1983 , N. 93 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

07. LE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE SONO COMPOSTE, ALMENO IN MAGGIORANZA ASSOLUTA DA ESPERTI, INTERNI OD ESTERNI ED IN POSSESSO DEI TITOLI DI STUDIO ADEGUATI AL POSTO MESSO A CONCORSO.

08. LE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI DEVONO COMPLETARE LE OPERAZIONI CONCORSUALI ENTRO TRE MESI DALLA DATA DI INSEDIAMENTO.

ART. 82

INCARICHI

01. CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO, IN CASO DI NECESSITA', LA COPERTURA DEI POSTI DI RESPONSABILITA' DEGLI UFFICI O DEI SERVIZI, DI ALTA SPECIALIZZAZIONE NELL' AMBITO DELLA PIANTA ORGANICA DEL RELATIVO SETTORE, PUO' AVER LUOGO, FINO ALL' ESPLETAMENTO DEL CONCORSO E COPERTURA DEL POSTO, MEDIANTE CONTRATTO A TERMINE DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O, ECCEZIONALMENTE E CON DELIBERAZIONE

MOTIVATA, DI DIRITTO PRIVATO FERME RESTANDO I REQUISITI RICHIESTI DALLA QUALIFICA DA RICOPRIRE.

02. QUALE CHE SIA IL CONTRATTO DOVRA' CONVENIRSI LA NON TRASFORMABILITA' IN RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO.

ART. 83

COLLABORAZIONI ESTERNE

01. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONI ESTERNE ED ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' PER OBIETTIVI DETERMINATIVE CON CONVENZIONI A TERMINE.

02. LE NORME REGOLAMENTARI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A SOGGETTI ESTRANEI ALLA AMMINISTRAZIONE DEVONO STABILIRE:

A) LA DURATA CHE, COMUNQUE, NON POTRA' ESSERE SUPERIORE ALLA DURATA DEL PROGRAMMA;

B) I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO;

C) LA NATURA PRIVATISTICA DEL RAPPORTO.

CAPO 03

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE

ART. 84

NORME APPLICABILI

01. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DISCIPLINERA', SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, LA RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI, IL RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE D'UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO.

02. LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA E' COMPOSTA DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO DEL COMUNE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ALL' INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE DELL' ENTE, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

03. LA NORMATIVA RELATIVA ALLA DESIGNAZIONE DEL DIPENDENTE DI CUI AL COMMA CHE PRECEDE, DEVE DISPORRE IN MODO TALE CHE OGNI DIPENDENTE SIA GIUDICATO DA PERSONALE DELLA MEDESIMA QUALIFICA O SUPERIORE.

CAPO 04

SEGRETARIO COMUNALE

ART. 85

## STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

01. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

### ART. 86

#### FUNZIONI DEL SEGRETARIO

01. IL SEGRETARIO, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO, DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE:

A) SOVRAINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E NE COORDINA L'ATTIVITA';

B) CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI;

C) E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI E PROVVEDE AI RELATIVI ESECUTIVI;

D) DETERMINA PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO RELATIVO AD ATTI DI COMPETENZA DEL COMUNE, IL SETTORE RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PROCEDIMENTALE, NONCHE' L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE E CURA CHE IL RESPONSABILE DI CIASCUN SETTORE PROVVEDA AD ASSEGNARE A SE', O AD ALTRO DIPENDENTE ADDETTO AL SETTORE ADESSO, LA RESPONSABILITA' DELL'ISTRUTTORIA ED I OGNI ALTRO ADEMPIMENTO INERENTE AL SINGOLO PROCEDIMENTO, NONCHE' EVENTUALMENTE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

02. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO, NE REDIGE I VERBALI, CHE SOTTOSCRIVE INSIEME CON IL SINDACO E AL CONSIGLIERE O ASSESSORE ANZIANO.

03. IL SEGRETARIO PRESIEDE LE GARE DI APPALTO E LE ASTE PUBBLICHE E RELATIVE COMMISSIONI, NONCHE' LE COMMISSIONI DEI CONCORSI.

### TITOLO 06

#### RESPONSABILITA'

### ART. 87

#### RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE

01. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI COMUNALI SONO TENUTI A RISARCIRE AL COMUNE I DANNI DERIVATI DA VIOLAZIONI DI OBBLIGHI DI SERVIZIO.

02. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI PREDETTI PER LA RESPONSABILITA' DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, SONO SOTTOPOSTI ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, NEI MODI PREVISTI DALLA LEGGE IN MATERIA.

03. IL SINDACO, IL SEGRETARIO COMUNALE, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CHE TENGANO A CONOSCENZA DIRETTA O IN SEGUITO A RAPPORTO CUI SONO TENUTI GLI ORGANI INFERIORI, DI FATTI CHE DIANO LUOGO A RESPONSABILITA' AI SENSI DEL COMMA 01, DEVONO FARNE DENUNCIA AL PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI INDICANDO TUTTI GLI ELEMENTI RACCOLTI PER L'ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA' E LA DETERMINAZIONE DEI DANNI.

04. SE IL FATTO DANNOSO SIA IMPUTABILE AL SEGRETARIO COMUNALE O AD UN RESPONSABILE DI SERVIZIO, LA DENUNCIA E' FATTA A CURA DEL SINDACO.

ART. 88

RESPONSABILITA' VERSO I TERZI

01. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI COMUNALI CHE, NELLO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI LORO CONFERITE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI, CAGIONINO AD ALTRI UN DANNO INGIUSTO, SONO PERSONALMENTE OBBLIGATI A RISARCIRLO.

02. OVE IL COMUNE ABBAIA CORRISPOSTO AL TERZO L'AMMONTARE DEL DANNO CAGIONATO DALL'AMMINISTRATORE O DAL DIPENDENTE SI RIVALE AGENDO CONTRO QUESTI ULTIMI A NORMA DEL PRECEDENTE ARTICOLO.

03. E' DANNO INGIUSTO, AGLI EFFETTI DEL COMMA 01 , QUELLO DERIVANTE DA DANNI DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEI TERZI CHE L'AMMINISTRATORE O IL DIPENDENTE ABBAIA COMMESO PER DOLO O PER COLPA GRAVE; RESTANO SALVE LE RESPONSABILITA' PIU' GRAVI PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

04. LA RESPONSABILITA' PERSONALE DELL'AMMINISTRATORE O DEL DIPENDENTE SUSSISTE TANTO SE LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL TERZO SIA CAGIONATA DAL COMPIMENTO DI ATTI O DI OPERAZIONI, QUANTO SE LA DETTA VIOLAZIONE CONSISTE NELL'OMMISSIONE O NEL RITARDO INGIUSTIFICATO DI OPERAZIONI IL CUI COMPIMENTO L'AMMINISTRATORE O IL DIPENDENTE SIANO OBBLIGATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO.

05. QUANDO LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO SIA RISERVATA DA ATTI OD OPERAZIONI DI ORGANI COLLEGIALI DEL COMUNE, SONO RESPONSABILI, IN SOLIDO, IL PRESIDENTE ED I MEMBRI DEL COLLEGIO CHE ANNO PARTECIPATO ALL'ATTO OD OPERAZIONE. LA RESPONSABILITA' ESCLUSA PER COLORO CHE ABBIANO FATTO CONSTARE NEL VERBALE IL PROPRIO DISSENSO.

ART. 89

RESPONSABILITA' DEI CONTABILI

01. IL TESORIERE ED OGNI ALTRO CONTABILE CHE ABBAIA MANEGGIO DI DANARO DEL COMUNE O SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DEI BENI COMUNALI, NONCHE' COMUNQUE SI INSERISCA, SENZA LEGALE AUTORIZZAZIONE NEL MANEGGIO DEL DENARO DEL COMUNE DEVE RENDERE IL CONTO DELLA GESTIONE

ED E' SOGGETTO ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SECONDO LE NORME E LE PROCEDURE PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

ART. 90

PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA'

01. LA LEGGE STABILISCE IL TEMPO DI PRESCRIZIONE DELLA AZIONE DI RESPONSABILITA', NONCHE' LE SUE CARATTERISTICHE DI PERSONALITA' E DI INESTENSIBILITA' AGLI EREDI.

ART. 91

PARERI SULLE PROPOSTE ED ATTUAZIONE DI DELIBERAZIONI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO ED IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA RISPONDONO IN VIA

AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 17 E 43 (COMPETENZE DEL CC E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA) DEL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO, UNITAMENTE AL FUNZIONARIO PREPOSTO, E' RESPONSABILE

DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI  
DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA.

TITOLO 07

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 92

ORDINAMENTO

01. L'ORDINAMENTO DELLA FINANZA DEL COMUNE E' RISERVATA ALLA LEGGE.

02. NELL'AMBITO DELLA FINANZA PUBBLICA IL COMUNE E' TITOLARE DELLA AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZA DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.

03. IL COMUNE E', ALTRESI', TITOLARE POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE, ED HA UN PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO.

ART. 93

ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

01. LA FINANZA DEL COMUNE E' COSTITUITA DA:

A) IMPOSTE PROPRIE;

B) ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI E, REGIONALI;

C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;

D) TRASFERIMENTI ERARIALI;

E) TRASFERIMENTI REGIONALI;

F) ALTRE ENTRATE PROPRIE ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;

G) RISORSE ED INVESTIMENTI;

H) ALTRE ENTRATE.

02. I TRASFERIMENTI ERARIALI DEVONO GARANTIRE I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI INDISPENSABILI; LE ENTRATE FISCALI FINANZIANO I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' ED INTEGRANO LA CONTRIBUZIONE ERARIALE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI INDISPENSABILI.

03. NELL'AMBITO DELLE FACOLTA' CONCESSE DALLA LEGGE, IL COMUNE ISTITUISCE CON DELIBERAZIONE CONSILIARE: IMPOSTE, TASSE, TARIFFE, ADEGUANDO QUESTE ULTIME CON OPPORTUNE DIFFERENZIAZIONI E, PER QUANTO POSSIBILE, AL COSTO DEI RELATIVI SERVIZI.

ART. 94

AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

01. IL SINDACO CURA LA TENUTA DI UN ESATTO INVENTARIO DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEL COMUNE; ESSO VIENE RIVISTO, DI REGOLA, OGNI DIECI ANNI. DELL'ESATTEZZA DELLO INVENTARIO, DELLE SUCCESSIVE AGGIUNTA E MODIFICAZIONI E DELLA CONSERVAZIONE DEI TITOLI, ATTI, CARTE E SCRITTURE RELATIVI AL PATRIMONIO SONO PERSONALMENTE RESPONSABILI IL SINDACO, IL SEGRETARIO ED IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA.

02. I BENI PATRIMONIALI COMUNALI DEVONO, DI REGOLA, ESSERE DATI IN AFFITTO; I BENI DEMANIALI POSSONO ESSERE CONCESSI IN USO CON CANONI LA CUI TARIFFA E' DETERMINATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. LE SOMME PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI, DA LASCITI, DONAZIONI,

RISCOSSIONI DI CREDITI O, COMUNQUE, DA CESPITI DA INVESTIRSI A PATRIMONIO, DEBONO ESSERE IMPIEGATE IN TITOLI NOMINATIVI DELLO STATO O NELLA ESTINZIONE DI PASSIVITA' ONEROSE O NEL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L'ACCETTAZIONE ED IL RIFIUTO DI LASCITI E DI DONAZIONI DI BENI, IL CUI VALORE SUPERI LE LIRE CINQUANTA MILIONI ( LIRE 50000000 ); ALTRIMENTI LA DELIBERAZIONE E' DI COMPETENZA DELLA GIUNTA. IN OGNI CASO E' FATTA SALVA L'AUTORIZZAZIONE DEL PREFETTO AI SENSI DELLA LEGGE 21 GIUGNO 1896 , N. 218

#### ART. 95

##### CONTABILITA' COMUNALE: IL BILANCIO

01. L'ORDINAMENTO CONTABILE DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE DELLO STATO.

02. LA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMUNE SI SVOLGE IN BASE AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE REDATTO IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 03 OTTOBRE PER L'ANNO SUCCESSIVO, OSSERVANDO I PRINCIPI DELLA UNIVERSALITA', DELLA INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

03. IL BILANCIO E GLI ALLEGATI PRESCRITTI DALLA LEGGE DEVONO ESSERE REDATTI IN MODO DA CONSENTIRNE LA LETTURA PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

04. GLI IMPEGNI DI SPESA NON DEBONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO. SENZA TALE IMPEGNO L'ATTO E' NULLO DI DIRITTO AI SENSI DEL COMMA 05 , ARTT. 55 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

#### ART. 96

##### CONTABILITA' COMUNALE: IL CONTO CONSUNTIVO

01. I FATTI GESTIONALI SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPRENDENTE IL CONTO DEL BILANCIO ED IL CONTO DEL PATRIMONIO.

02. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO.

03. LA GIUNTA COMUNALE ALLEGA AL CONTO CONSUNTIVO UNA VALUTAZIONE ILLUSTRATIVA CON CUI ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI, NONCHE' LA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DI CUI ALL' ARTT. ... DEL PRESENTE STATUTO.

#### ART. 97

##### ATTIVITA' CONTRATTUALE

01. AGLI APPALTI DI LAVORI, ALLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI, ALLE VENDITE, AGLI ACQUISTI A TITOLO ONEROSO, ALLE PERMUTE, ALLE LOCAZIONI, IL COMUNE, PER IL PERSEGUIMENTO DEI SUOI FINI ISTITUZIONALI, PROVVEDE MEDIANTE CONTRATTI.

02. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE O DELLA GIUNTA SECONDO LA

RISPETTIVA COMPETENZA.

03. LA DELIBERAZIONE DEVE INDICARE:

- A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE;
- B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI;
- C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE AMMESSO ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLO STATO E LE RAGIONI CHE NE SONO ALLA BASE.

04. IL SEGRETARIO COMUNALE ROGA, NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DEL COMUNE, I CONTRATTI DI CUI AL COMMA 01 .

ART. 98

REVISIONE ECONOMICA - FINANZIARIA

01. IL CONSIGLIO COM MALE AFFIDA LA REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA AD UN REVISORE ELETTO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI E SCELTO TRA ESPERTI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI O NEGLI ALBI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI O DEI RAGIONIERI.

02. IL REVISORE DURA IN CARICA TRE ANNI ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA; E' REVOCABILE PER L'INADEMPIENZA E QUANDO RICORRANO GRAVI MOTIVI CHE INFLUISCONO NEGATIVAMENTE SULLO ESPLETAMENTO DEL SUO MANDATO.

03. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO; ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

04. PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTO DELL'ENTE.

05. NELLA RELAZIONE DI CUI AL COMMA 03 , IL REVISORE ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' AFFIDARE AL REVISORE IL COMPITO DI ESEGUIRE PERIODICHE VERIFICHE DI CASSA.

07. IL REVISORE RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI. OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO.

ART. 99

TESORERIA

01. IL COMUNE HA UN SERVIZIO DI TESORERIA CHE COMPRENDE:

- A) LA RISCOSSIONE DI TUTTE LE ENTRATE, DI PERTINENZA COMUNALE, VERSATE DAI DEBITORI IN BASE AD ORDINI DI INCASSO E LISTE DI CARICO E DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI;
- B) IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI;
- C) IL PAGAMENTO, ANCHE IN MANCANZA DEI RELATIVI MANDATI, DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DI MUTUI, DEI CONTRATTI PREVIDENZIALI AI SENSI DELL' ARTT. 09 DEL D.L. 10 NOVEMBRE 1978 , N. 702 , CONVERTITO NELLA LEGGE 08 GENNAIO 1979 , N. 03 .

02. I RAPPORTI DEL COMUNE CON IL TESORIERE SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DI CUI ALL' ARTT. 59 , COMMA 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , NONCHE' DALLA STIPULANDA CONVENZIONE.

#### ART. 100

##### CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

01. I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ESEGUONO TRIMESTRALMENTE OPERAZIONI DI CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO PER VERIFICARE LA RISPONDENZA DELLA GESTIONE DEI FONDI STANZIATI NEI CAPITOLI DI BILANCIO RELATIVI AGLI UFFICI E SERVIZI CUI SONO PREPOSTI.

02. DELLE OPERAZIONI ESEGUITE E DELLE RISULTANZE, I PREDETTI RESPONSABILI FANNO CONSTARE IN UN VERBALE CHE, INSIEME CON LE PROPRIE OSSERVAZIONI E RILIEVI, RIMETTONO ALL' ASSESSORE DEL RAMO; QUESTI NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

03. LA GIUNTA, IN BASE AI VERBALI ED ALLE OSSERVAZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, REDIGE TRIMESTRALMENTE PER IL CONSIGLIO LA SITUAZIONE GENERALE AGGIORNATA SULLA ESATTEZZA DELLA SITUAZIONE DI TESORERIA, DEI CONTI E DEL BILANCIO, SEGNALANDO QUALSIASI ANOMALIA RIGUARDANTE I CONTI E LA GESTIONE E PROPONENDO I RELATIVI RIMEDI.

04. QUALORA I DATI DEL CONTROLLO FACCIANO PREVEDERE UN DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELLA GESTIONE DI COMPETENZA OVVERO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI, IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA, NEI MODI E TERMINI DI CUI ALL' ARTT. 01 BIS DEL D. L. 01 LUGLIO 1986 , N. 318 , CONVERTITO NELLA LEGGE 09 AGOSTO 1986 , N. 488 , APPOSITA DELIBERAZIONE CON LA QUALE SIANO PREVISTE LE MISURE NECESSARIE A RIPRISTINARE IL PAREGGIO.

#### TITOLO 08

##### RAPPORTI CON ALTRI ENTI

#### ART. 101

##### PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

01. IL COMUNE PARTECIPA ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE; FORMULA, AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE PREDETTA, PROPOSTE CHE SARANNO RACCOLTE E COORDINATE DALLA PROVINCIA.

02. IL COMUNE, NELLO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' PROGRAMMATORIA DI SUA COMPETENZA, SI ATTIENE AGLI INDIRIZZI GENERALI DI ASSETTO DEL TERRITORIO E ALLE PROCEDURE DETTATI DALLA LEGGE REGIONALE.

03. LA COMPATIBILITA' DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PREDISPOSTI DAL COMUNE CON LE PREVISIONI DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO E' ACCERTATA DALLA PROVINCIA.

#### ART. 102

##### INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI

01. IL COMUNE ESERCITA L' INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI DI CUI ALL' ARTT. 133 DELLA COSTITUZIONE, OSSERVANDO LE NORME EMANATE, A TAL FINE, DALLA REGIONE.

02. L'INIZIATIVA DEVE ESSERE ASSUNTA CON DELIBERAZIONE APPROVATA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 103

RAPPORTI CON IA COMUNITA' MONTANA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, CON DELIBERAZIONE ASSUNTA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DEL COMUNE.

02. IL COMUNE, NEL CASO DI DELEGA, SI RISERVA POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO.

ART. 104

PARERI OBBLIGATORI

01. IL COMUNE E' TENUTO A CHIEDERE I PARERI PRESCRITTI DA QUALSIASI NORMA AVENTE FORZA DI LEGGE AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE.

02. DECORSO INFRUTTUOSAMENTE IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI O IL TERMINE MINORE PRESCRITTO DALLA LEGGE, IL COMUNE PUO' PRESCINDERE DAL PARERE.

TITOLO 09

ATTI AMMINISTRATIVI

ART. 105

01. IL COMUNE E' TENUTO A CHIEDERE I PARERI PRESCRITTI DA QUALSIASI NORMA AVENTE FORZA DI LEGGE AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE O, EVENTUALMENTE DI ALTRE AZIONI AMMINISTRATIVE.

02. DECORSO INFRUTTUOSAMENTE IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI O IL DIVERSO TERMINE, EVENTUALMENTE PRESCRITTO DALLA LEGGE, IL COMUNE PUO' PRESCINDERE DAL PARERE.

ART. 106

01. OGNI DELIBERAZIONE ASSUNTA DA UN ORGANO COLLEGIALE DEL COMUNE, OGNI TIPO DI COMMISSIONE COMPRESA, DEVE RIPORTARE:

A) I DATI NECESSARI PER INDIVIDUARE I PRESENTI;  
B) IL RESOCONTO SOMMARIO DELLA DISCUSSIONE;  
C) IN MODO ANALITICO I CONTENUTI DELLE DECISIONI ASSUNTE;  
D) I NOMINATIVI DI QUANTI SI SONO ASTENUTI DALLA VOTAZIONE O SI SONO ESPRESSI CON VOTO CONTRARIO.

02. OGNI VERBALE SARA' SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO.

03. LE COPIE DEI VERBALI SARANNO DICHIARATE CONFORMI CON ATTESTAZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE.

04. IL CONTENUTO DELLE DECISIONI COME INDICATO AL COMMA 01 , ASSUNTE UN UNA UNICA SEDUTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, NON DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE REDATTO SU UN UNICO VERBALE, MA PUO' ESSERE REDATTO NELLA FORMA DI OGNI SINGOLO ATTO PER CIASCUNA DECISIONE. IN QUESTO ULTIMO CASO, AD OGNI VERBALE SARA' ATTRIBUITA UNA NUMERAZIONE ORDINATA IN MODO SUCCESSIVO PER OGNI SINGOLO ANNO E I LORO ORIGINALI DOVRANNO, AL TERMINE DI OGNI ESERCIZIO, ESSERE

FASCICOLATI SECONDO L'ORDINE E DISTINTAMENTE PER OGNI DELIBERANTE.

05. I VERBALI RELATIVI ALLE SEDUTE POTRANNO ESSERE LETTI AI FINI DELL'APPROVAZIONE, AL TERMINE DELL'ADUNANZA STESSA; IN CASO DI IMPOSSIBILITA' VERRANNO LETTI A QUELLA SUCCESSIVA E, DURANTE LA STESSA, APPROVATI, ANCHE CON L'EVENTUALE INSERIMENTO DI RETTIFICHE CHE POTRANNO ESSERE, SEDUTA STANTE, RICHIESTE DA OGNI SINGOLO CONSIGLIERE E DALL'ADUNANZA MEDESIMA APPROVATE.

ART. 107

01. UN AVVISO RIPORTANTE GLI ESTREMI DI OGNI DELIBERAZIONE RELATIVA ALLE DECISIONI DI UN ORGANO COLLEGIALE DEL COMUNE DOVRA' ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO A CURA DEL MESSO E SOTTO LA SUA DIRETTA RESPONSABILITA', PER IL PERIODO PREVISTO DALLA LEGGE. DURANTE TALE TEMPO UNA COPIA CONFORME DELL'ATTO DEVE ESSERE POSTO A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO PER LA LIBERA CONSULTAZIONE, DURANTE GLI ORARI DI APERTURA DEGLI UFFICI, IN UN LUOGO POSTO ALL'INTERNO DEL COMUNE, MA DI FACILE ACCESSO.

ART. 108

01. LE DELIBERAZIONI ADOTTATE DALLA GIUNTA COMUNALE ED INVIATE ALL'ORGANO DI CONTROLLO AI SENSI DELL' ARTT. 45 COMMA 01 , DELLA LEGGE N. 142/90 DEVONO ESSERE CONTESTUALMENTE ALLO INVIO, PUBBLICATE ALL'ALBO PRETORIO E, NELLE MATERIE DI CUI ALL' ARTT. 45 , COMMA 03 , DELLA MEDESIMA LEGGE, TRASMESSE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI.

TITOLO 10

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 109

01. LE MODIFICAZIONI SOPPRESSIVE, AGGIUNTIVE E SOSTITUTIVE E L'ABROGAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA FISSATA DALLA LEGGE.

02. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA QUELLA DI DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO PRECEDENTE.

03. L'APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO COMPORTA L'APPROVAZIONE DEL NUOVO E VICEVERSA.

04. NESSUNA INIZIATIVA PER LA REVISIONE O L'ABROGAZIONE, TOTALE O PARZIALE DELLO STATUTO, PUO' ESSERE PRESA, SE NON SIA TRASCORSO ALMENO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DELL'ULTIMA REVISIONE O ABROGAZIONE, A MENO DI SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

05. UNA INIZIATIVA DI REVISIONE O DI ABROGAZIONE, RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE, NON PUO' ESSERE RINNOVATA NEL CORSO DELLA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO STESSO.

ART. 110

01. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DELIBERATO ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE

STATUTO.

02. GLI ALTRI REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO, ESCLUSI QUELLO DI CONTABILITA' E QUELLO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, SONO DELIBERATI O INTEGRATI, SE GIA' IN VIGORE, ENTRO UN ANNO DELLA DATA DI CUI AL COMMA 01 .

03. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, ED IN QUANTO COMPATIBILI CON LO STESSO, SIANO ESSE PREVISTE IN APPOSITI REGOLAMENTI O IN DELIBERAZIONI CONSILIARI.

ART. 111

01. FINO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA REVISIONE DEI CONSORZI E RISPETTIVI STATUTI, COME PREVISTO DALL' ARTT. 60 DELLA LEGGE N. 142/90 , CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME VIGENTI E CONTENUTE NEGLI STATUTI CONSORTILI ATTUALI, COMPRESSE LE MODALITA' DI NOMINA DELLE RAPPRESENTANZE COMUNALI.

ART. 112

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E, CONTEMPORANEAMENTE, AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI.

02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLA CERTIFICAZIONE DELLE AVVENUTE PUBBLICAZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE E ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE.

04. IL SINDACO E IL SEGRETARIO DEL COMUNE APPONGONO IN CALCE ALL'ORIGINALE DELLO STATUTO LA DICHIARAZIONE DELL'ENTRATA IN VIGORE.